

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Atti Consiliari Sitzungsberichte des Regionalrates


X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode 1988 - 1993

SEDUTA 139 SITZUNG 22.9.1993



INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI VERZEICHNIS DER REDNER

BACCA Graziano (Gruppo Democrazia Cristiana)	pag.	2-11-15-17-18-19-25-30
KASERER Robert (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	11	3-12
GIORDANI Marco (Gruppo Democrazia Cristiana)	Ħ	10
BENEDIKTER Alfons (Gruppo Union für Südtirol)	n	10-11-13-17-18-22-26-31-37
BOLOGNANI Lina (Gruppo Democrazia Cristiana)	п	13
PINTER Roberto (Gruppo Misto)	n	14
TAVERNA Claudio (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	n	23-38-41-48-57-60
ZENDRON Alessandra (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)	u	33
MERANER Gerold (Gemischte Fraktion)	n	34
GUZZO MATONTI Paola (Gruppo Misto)	и	39
BENUSSI Ruggero (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	n	43-45
MORANDINI Pino (Gruppo Democrazia Cristiana)		44-47-48-51
LEVEGHI Mauro (Gruppo Socialdemocratico Italiano)	n	51
KLOTZ Eva (Gruppo Union für Südtirol)	tt	54
NEGHERBON Livio (Gruppo Democrazia Cristiana)	11	55



INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 115:

Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative (presentato dalla Giunta regionale)

Gesetzentwurf Nr. 115:

"Änderungen zu den geltenden Gesetzen und neue Bestimmungen auf dem Gebiet der Genossenschaften" Aufsicht über die (eingebracht vom Regionalausschuß)

pag. 2

Seite 2

Disegno di legge n. 82:

Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai militari ed assimilati che hanno prestato servizio nelle forze armate della Repubblica sociale italiana (presentato dai Consiglieri regionali Taverna, Benussi, Bolzonello, Holzmann e Montali)

pag. 40

Gesetzentwurf Nr. 82:

"Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen Militärpersonen auf jene Gleichberechtigten, die den Kriegsdienst bei der Wehrmacht der 'Repubblica Sociale Italiana' abgeleistet haben" (eingebracht von Regionalratsabgerordneten Taverna, Benussi, Bolzonello, Holzmann und Montali)

Seite 40

Disegno di legge n. 84:

Estensione di benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche o hanno prestato servizio lavorativo (presentato dai Consiglieri obbligatorio regionali Tonelli e Berger)

Gesetzentwurf Nr. 84:

"Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen auf jene Trentiner, die den Kriegsdienst bei der deutschen Wehrmacht abgeleistet haben Arbeitsdienst zwangsweise zum herangezogen wurden" (eingebracht von den Regionalratsabgerordneten Tonelli und Berger)

Seite 41

pag. 41

Disegno di legge n. 85:

Integrazione della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13 concernente: "Estensione di benefici previsti in favore di combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche" (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 41

pag. 41

Designazione di due Consiglieri regionali, quali membri del Comitato consultivo ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11: Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali

pag. 54

Disegno di legge n. 2:

Modifiche ed integrazioni al Testo Unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio regionale e provinciale (rinviato dal Governo)

Gesetzentwurf Nr. 85:

"Ergänzung des Regionalgesetzes vom 21. Juli 1991, Nr. 13 betreffend 'Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkeherer vorgesehenen Vergünstigungen auf jene Trentiner, die den Kriegsdienst bei der deutschen Wehrmacht abgeleistet haben'" (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 41

Namhaftmachung zweier Regionalratsabgeordneter als Mitglieder des Beirates gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 30. Mai 1993, Nr. 11: "Initiativen zur Unterstützung von Völkern der Nicht-EG-Länder, die sich in besonders schwierigen Verhältnissen befinden"

Seite 54

Gesetzentwurf Nr. 2:

"Änderungen und Ergänzungen zu dem mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29 Jänner 1987, Nr. 2/L genehmigten Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates, um die Vertretung ladinischen Bevölkerung der Provinz Trient im Regionalrat und Lantag zu ermöglichen" (von der Regierung rückverwiesen)

pag. 57

Seite 57

Vorsitzender: Präsident Peterlini Presidenza del Presidente Peterlini

Ore 10.13

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen und mit dem Namensaufruf zu beginnen.

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di prendere posto e di procedere all'appello nominale.

BENUSSI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich bitte um Verlesung des Protokolles der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego di dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

MORELLI: (segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Gibt es Einwände zum Protokoll? Keine. Dann gilt das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. In tal caso il processo verbale risulta approvato.

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich die Abg. Andreotti, Bazzanella, Berger, Brugger, Hosp, Nicolini und Sfondrini entschuldigt.

PRESIDENTE: Per la seduta odierna hanno giustificato la loro assenza i conss. Andreotti, Bazzanella, Berger, Brugger, Hosp, Nicolini e Sfondrini.

PRÄSIDENT: Mitteilungen:

Von der Fraktion der Democrazia Cristiana ist gestern mitgeteilt worden, daß mit Datum 21. September der Abgeordnete Livio Negherbon zum Fraktionsführer und der Abgeordnete Ivo Tarolli zu seinem Stellvertreter ernannt wurden.

Die Abgeordnete Paola Guzzo-Matonti hat mit Schreiben vom 21. September mitgeteilt, daß sie aus der Fraktion der Democrazia Cristiana ausgetreten ist. Sie ist nunmehr der Gemischten Fraktion zuzuordnen.

Das waren die Mitteilungen.

PRESIDENTE: Comunicazioni:

Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana ha comunicato ieri che in data 21 settembre il cons. Livio Negheron è stato designato capogruppo consiliare e il cons. Ivo Tarolli vicecapogruppo.

La cons. Paola Guzzo Matonti ha comunicato in data 21 settembre di non appartenere più al gruppo della Democrazia Cristiana e di far parte del gruppo misto.

Questo per quanto atteneva le comunicazioni.

PRÄSIDENT: Übrigens zur Arbeitsweise. Wir werden heute bis halb eins arbeiten, weil mich der Präsident der 1. Gesetzgebungskommission Mag. Sepp Kußtatscher gebeten hat ein bißchen Raum zu lassen für die Sitzung der Gesetzgebungskommission. Gleichzeitig nützen wir auch die Zeit für eine

Sitzung des Präsidiums. Wir setzen dann um 3.00 Uhr fort wie geplant und arbeiten auch wie die Fraktionsführer gestern beschlossen haben auch am Freitag von 10.00 - maximal 2.00 Uhr nachmittag vielleicht auch früher und werden dort die Diskussion über die vorliegenden möglicherweise noch einzureichenden Anträge über die Autobahn abhalten.

PRESIDENTE: Per ciò che concerne il prosieguo dei lavori, desidero ricordare che essi termineranno alle ore 12.30, poiché il Presidente della Prima Commissione legislativa, Mag. Sepp Kußtatscher, mi ha pregato di anticipare il termine della seduta, onde permettere la convocazione della commissione permanente. Contemporaneamente a questa si svolgerà una seduta dell'Ufficio di Presidenza. I lavori verranno ripresi alle ore 15.00 e termineranno all'ora programmata dai capigruppo nella giornata di ieri. Venerdì invece proseguiranno al più tardi sino alle ore 14.00. La seduta prevista sarà dedicata al dibattito sui documenti presentati sull'Autostrada del Brennero.

PRÄSIDENT: Jetzt müssen wir die Abstimmung wiederholen, die gestern abends sich als beschlußunfähig erwiesen hat, und deshalb bitte ich jetzt diejenigen die mit dem Artikel 16 einverstanden sind zum Zeichen der Zustimmung die Hand zu erheben und bitte zählen. 33 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Niemand dagegen. Wer enthält sich der Stimme? 3 Enthaltungen.

33 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen macht insgesamt 36 damit ist die Beschlußfähigkeit, wenn auch knapp gegeben. Ich bitte also ein bißchen im Saal zu bleiben.

PRESIDENTE: Ed ora dobbiamo ripetere la votazione che ieri sera ha evidenziato come in Aula non vi fosse il numero legale. Per questo vorrei pregare i consiglieri favorevoli all'art. 16 di alzare la mano. Prego i segretari questori di procedere al computo dei voti. 33 voti favorevoli. Chi è contrario? Nessun voto contrario. Chi si astiene? 3 astensioni.

Con 33 voti favorevoli, 3 astensioni è raggiunto il numero legale, anche se risicato. I consiglieri sono pregati di rimanere in Aula.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zurück zum Artikel 14, der ausgesetzt worden ist. Der Assessor Bacca hat das Wort. Artikel 14 siamo tornati indietro. Prego.

PRESIDENTE: Ritorniamo ora all'articolo 14 che era stato sospeso. L'assessore Bacca ha la parola.

BACCA: Sull'art. 14, come su alcuni articoli successivi, il testo italiano parla di "associazioni di rappresentanza" e c'è stata un'osservazione del cons. Kaserer, il quale diceva che la traduzione in lingua tedesca non era consona, allora per ovviare a questa discrepanza abbiamo trovato un accordo, per cui invece che dire "associazioni di rappresentanza" diciamo "associazioni riconosciute", che sono riconosciute dalla Regione come associazioni di rappresentanza, tutela e valorizzazione del movimento cooperativo. Quindi la parola in tedesco sarebbe "die anerkannten Verbände"; penso che sia una correzione tecnica che può essere fatta dalla Segreteria del Consiglio.

PRÄSIDENT: Gut, das wird gemacht. Assessor Bacca vielen Dank für den Einwurf. Damit können wir jetzt den so abgeänderten Artikel 14, wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, abstimmen. Ich habe gerade gefragt. Der Abänderungsantrag Bacca, Peterlini ist genehmigt. Noch etwas Abg. Kaserer? Bitte schön.

PRESIDENTE: Bene. Assessore Bacca, La ringrazio per la proposta. Se nessun altro desidera intervenire, passiamo alla votazione dell'art. 14. L'emendamento a firma Bacca Peterlini è approvato.

Desidera intervenire cons. Kaserer? Prego, ne ha facoltà.

KASERER: Ich möchte nur sagen, daß das war hier im Artikel 14 am Anfang die Verbände zur Vertretung und damit die Korrektur die anerkannten Verbände, daß das sich auch durch den gesamten Text so durchziehen muß, weil es ist ja so, im zweiten Absatz das wieder vorkommt und das dieser Beschluß, dann auch für die nächsten Absätze bzw. für die nächsten Artikel gelten muß. Nur damit das nicht mehr immer wieder extra beantragt werden muß. Ja.

(Desideravo solamente proporre di inserire anche all'art. 14 la nuova dizione "le associazioni riconosciute" in sostituzione della dizione "le associazioni di rappresentanza", poiché anche nel secondo comma si parla di "associazioni di rappresentanza". Chiedo quindi che si provveda d'ufficio alla sostituzione della dizione testè menzionata in tutto il provvedimento legislativo.)

PRÄSIDENT: Ja, Sie haben gesehen, der Generalsekretär hat bereits seine Zusicherung gegeben. Wir werden im Text die einheitlich zu wahren versuchen.

Gut, dann stimmen wir ab über den Artikel 14 in dieser neuen Fassung. Wer mit dem Artikel einverstanden, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Der Artikel 14 ist einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Il Segretario generale ha dato la propria assicurazione. Cercheremo quindi di garantire una certa unitarietà nel testo.

Passiamo ora alla votazione dell'art. 14 nella nuova stesura. Chi è a favore dell'articolo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

L'articolo 14 è approvato all'unanimità.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Artikel 15. Verlesen ist er schon. Korrektur wird von Amts wegen durchgeführt. Sind weitere Einwände zum Artikel 15? Keine. Dann wird der Artikel 15 zur Abstimmung gebracht. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Die Beschlußfähigkeit muß festgestellt werden, also bitte ich... Namentliche Abstimmung. Wer schließt sich dem Antrag zum namentlichen Abstimmung an? 5. Die Zahl ist gegeben. Wir beginnen mit dem Namensaufruf. Wir beginnen mit der Frau Abg. Bertolini.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 15, di cui è già stata data lettura. Le correzioni linguistiche verranno apportate d'ufficio. Vi sono altre obiezioni in merito all'art. 15? Nessuna, per cui lo pongo ora in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. E' stata chiesta la verifica del numero legale ed anche di procedere alla votazione per appello nominale. Chi aderisce a tale richiesta? 5 consiglieri, per cui un numero sufficiente. Iniziamo con il nominativo della cons. Bertolini.

BENUSSI: Bertolini (ja), Boato (sì), Bolognani (sì), Bolognini (sì), Bolognini (sì), Bolognini (sì), Brugger (non presente), Casagranda (non presente), Chiodi-Winkler (sì), Craffonara (astenuto), Degaudenz (sì), Duca (sì), Durnwalder (non presente), von Egen (ja), Feichter (ja), Ferretti (non presente), Franceschini (astenuto), Frasnelli (ja), Frick (non presente), Giacomuzzi (ja), Giordani (sì), Grandi (non presente), Guzzo-Matonti (non presente), Holzmann (non presente), Hosp (non presente), Jori (sì), Kaserer (ja), Klotz (ja), Kofler (non presente), Kußtatscher (ja), Leita (sì), Leveghi (sì), Lorenzini (sì), Marzari (non presente), Mayr (ja), Meraner (ja), Micheli (sì), Montali (astenuto), Morandini (sì), Morelli (sì), Negherbon (sì), Nicolini (non presente), Oberhauser (ja), Pahl (ja), Pellegrini (sì), Peterlini (ja), Pinter (sì), Rella (sì), Romano (non presente), Saurer (ja), Sfondrini (non presente), Tarolli (sì), Taverna (astenuto), Tononi (sì), Tretter (sì), Tribus (ja), Valentin (ja), Viola (sì), Zendron

(sì), Zoller (sì), Achmüller (non presente), Agrimi (non presente), Alber (sì), Andreolli (sì), Andreolli (non presente), Bacca (sì), Bauer (ja), Bazzanella (non presente), Benedikter (ja), Benussi (astenuto), Berger (non presente).

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende: 52
Ja-Stimmen: 45
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 7

Damit ist der Artikel 15 genehmigt.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione:

Votanti: 52
Voti favorevoli: 45
Voti contrari: 0
astensioni: 7

L'articolo 15 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Artikel 17. Artikel 16 haben wir schon genehmigt. Wir kommen jetzt zum Artikel 17.

Änderungen zum Artikel 3.

Im Artikel 3, Absatz 3 wird der nachstehende Buchstabe hinzugefügt:

"c bis) Beiträge auf Grund des im Sinne des Artikels 11 Absatz 7 des Gesetzes vom 31. Jänner 1992, Nr. 59 eingerichteten Fonds, dessen Ausmaß jährlich vom Regionalausschuß festgesetzt wird."

Im Artikel 3 wird der nachstehende Absatz hinzugefügt:

"3 bis. Die Beiträge nach Absatz 3 Buchstabe c bis) sind mit jenen gemäß Absatz 1 Buchstabe a), Absatz 2 Buchstaben a) und b), Absatz 3 Buchstabe a) häufbar, und zwar für die Erreichung der Zielsetzungen nach Artikel 11 Absatz 2 des Gesetzes vom 31. Jänner 1992, Nr. 59."
Articolo 17.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 17, dato che l'art. 16 è già stato approvato.

CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15

Art. 17 (Modifiche all'articolo 3)

- 1. All'articolo 3, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:
- "c bis) contributi sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nell'ammontare determinato annualmente dalla Giunta regionale."
 - 2. All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:
- "3 bis. I contributi di cui al comma 3 lettera c bis, sono cumulabili con quelli di cui al comma 1, lettera a), al comma 2, lettere a) e b), al comma 3, lettera a) e ciò ai fini del perseguimento

delle finalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59."

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Artikel 17 zu Wort? Ich sehe keine Wortmeldung, dann stimmen wir über den Artikel 17 ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Enthaltungen dem Rest Ja-Stimmen ist der Artikel 17 ohne Gegenstimme genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire sull'art. 17? Nessuno. Passiamo allora alla votazione dell'art. 17. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con 4 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'articolo 17 è approvato.

PRÄSIDENT:

Art. 18. (Ersetzung des Artikels 1)

1. Der Artikel 1 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 1

(Zielsetzungen des Gesetzes)

1. Die Region anerkennt, daß die Genossenschaft ein für die Entwicklung einer Tätigkeit zur Förderung des Menschen geeignetes Instrument ist, und fördert mit diesem Gesetz die Entfaltung des sozialen Genossenschaftswesens, indem sie die nachstehenden Bestimmungen auf dem Gebiet der sozialen Genossenschaften erläßt."

CAPO III MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 1988, N. 24

Art. 18 (Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a svolgere attività diretta alla promozione umana, promuove, con la presente legge, lo sviluppo della cooperazione sociale e detta le norme seguenti in materia di cooperative sociali."

PRÄSIDENT: Danke. Wer meldet sich zum Artikel 18 zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei drei Enthaltungen ist der Artikel ohne Gegenstimme mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie. Chi desidera intervenire sull'art. 18? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con 3 astensioni, ed il resto dei voti favorevoli l'articolo è approvato a maggioranza.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum

Art. 19

(Ersetzung des Artikels 2)

1. Der Artikel 2 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 2

(Modalitäten für die Eintragung der sozialen Genossenschaften)

1. Die sozialen Genossenschaften und die Konsortien, die durch dieses Gesetz geregelt werden, werden außer in die Kategorie gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7 auch in die Kategorie eingetragen, auf die sich die von ihnen hauptsächlich ausgeübte Wirtschaftstätigkeit bezieht.

Auf diese werden die Bestimmungen betreffend den Sektor angewandt, in dem sie tätig sind, soweit diese Bestimmungen mit diesem Gesetz vereinbar sind."

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 19

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Modalità di iscrizione delle cooperative sociali)

1. Le cooperative sociali ed i consorzi disciplinati dalla presente legge si iscrivono, oltre che nella categoria di cui all'articolo 2 comma 3 della legge regionale 29 gennaio 1954 n. 7 e successive modifiche, anche nella categoria alla quale afferisce l'attività economica prevalente da esse svolte. Alle stesse si applicano le norme relative al settore nel quale operano, in quanto compatibili con la presente legge."

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Artikel 18 zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir ab über den Artikel 18. Wer mit dem Artikel 18 einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Enthaltungen ist der Artikel mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire sull'art. 18? Nessuno. Allora passiamo alla votazione dell'art. 18. Chi è a favore dell'articolo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con 3 astensioni l'articolo è approvato a maggioranza

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum Artikel 19. Entschuldigung. Artikel 19 ist genehmigt. Dann kommen wir zum

Art. 20 (Ersetzung des Artikels 3)

1. Der Artikel 3 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 3

(Bestimmung der sozialen Genossenschaften)

- 1. Die sozialen Genossenschaften bezwecken außer dem allgemeinen Interesse der Gemeinschaft insbesondere auch die Förderung und soziale Integration der gesellschaftlich benachteiligten Menschen, Mitglieder oder Nichtmitglieder, durch die rationelle Nutzung der zur Verfügung stehenden menschlichen und materiellen Mittel.
- 2. Sie verfolgen:

- a) die Wahrnehmung von sozio-sanitären und erziehungsbezogenen Dienstleistungen;
- b) die Ausübung verschiedener Tätigkeiten im Landwirtschafts-, Industrie-, Handels- und Dienstleistungssektor -, die auf die Arbeitseingliederung von benachteiligten Personen abzielen.
- 3. Als gesellschaftlich benachteiligt gelten jene Personen, die aus objektiven oder subjektiven Gründen die positive Eingliederung in die Gesellschaft, in der sie leben, ohne angemessene Hilfe unter dem physischen, psychologischen, familiären, kulturellen, beruflichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkt nicht schaffen, sowie in Zusammenhang mit dem Alter und im allgemeinen jene, die einer sozialen und betreuungsbezogenen Unterstützung bedürfen.
- 4. In den sozialen Genossenschaften, die die Tätigkeiten gemäß dem vorstehenden Absatz 1 Buchstabe b) ausüben, müssen die benachteiligten Personen mindestens 30% der Arbeitnehmer der Genossenschaft darstellen und, soweit es mit ihrer tatsächlichen Lage vereinbar ist, müssen sie Mitglieder der Genossenschaft sein.
- 5. Die Angabe der Kategorien der benachteiligten Personen, die die Genossenschaftsinitiativen nach Absatz 2 Buchstabe b) dieses Artikels beanspruchen, auch wenn diese von jenen gemäß Artikel 4 des Gesetzes vom 8. November 1991, Nr. 381 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen verschieden sind, die mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates ergriffen werden, kann auch mit Dekret des Präsidenten des Landesausschusses erfolgen.
- 6. Die wie auch immer formulierte Gesellschaftsbezeichnung muß die Angabe "soziale Genossenschaft" enthalten, mit Ausnahme jener Genossenschaften, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes als "Genossenschaften für soziale Solidarität" angegeben sind, welche diese Bezeichnung beibehalten dürfen."

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 19. Scusate, mi correggo, all'art. 20, poiché l'articolo 19 è già stato approvato.

Art. 20 (Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Definizione di cooperative sociali)

- 1. Le cooperative sociali, oltre allo scopo generale di perseguire l'interesse della comunità, hanno lo scopo specifico della promozione e integrazione sociale dei soggetti, soci e non soci, socialmente svantaggiati attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.
 - 2. Esse operano attraverso:
- a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- 3. Sono soggetti socialmente svantaggiati coloro che per cause oggettive e soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età o, in genere, coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale.
- 4. Nelle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b), le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa.
- 5. La specificazione delle categorie dei soggetti svantaggiati, beneficiari dell'intervento delle cooperative di cui al comma 2, lettera b), anche diverse da quelle indicate nell'art.

4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e integrazioni, effettuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere fatta anche con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

6. La denominazione sociale, comunque formulata, deve includere l'indicazione di "Cooperativa sociale", fatte salve le cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate come "cooperative di solidarietà sociale" e che possono conservare tale denominazione."

PRÄSIDENT: Danke. Wer meldet sich zum Artikel 20 zu Wort.

Abg. Alfons Benedikter. Herr Abgeordneter Sie haben das Wort.

Darf ich einen Moment um Geduld bitten, ich müßte vorher die Abänderungsanträge zur Diskussion stellen. Nur einen Augenblick bitte, ich verlese sie und dann können Sie reden. Zuerst ist der Abänderungsantrag 7127 überschrieben, der wird von Assessor Bacca, der wird zurückgezogen und ersetzt durch ein ebenfalls Abänderungsantrag Bacca 08.09.93, den ich verlese.

PRESIDENTE: Grazie. Chi desidera intervenire sull'art. 20?

Cons. Benedikter, ne ha facoltà.

Posso pregarLa di avere un attimo di pazienza, poiché dovrei porre dapprima in discussione gli emendamenti. Solo un attimo, per favore. Ne darò ora lettura, poi potrà intervenire. L'emendamento 7127 a firma dell'assessore Bacca viene ritirato e sostituito da un altro emendamento presentato dallo stesso assessore in data 08.09.1993, di cui darò ora lettura.

PRÄSIDENT: Lesen wir es Deutsch.

Die sozialen Genossenschaften verfolgen das allgemeine Interesse der Gemeinschaft, und zwar die menschliche Förderung und soziale Integration der Bürger, sowohl für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder, insbesondere für gesellschaftlich benachteiligte Menschen durch die rationelle Nutzung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Und dann der zweite.

Bei Absatz 2 wird nach dem Wort "sozio-sanitär" das Wort "kulturell" angefügt.

Secondo emandamento. Questo è anche di Bacca e Francesco Romano quello breve.

PRESIDENTE: Primo emendamento:

Il comma 1 viene così sostituito:

"Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione".

L'altro emendamento recita:

"Al comma 2 dopo la parola "socio-sanitari" è aggiunta la parola "culturali".

PRÄSIDENT: Es kommt zuerst der erste Abänderungsantrag zu Diskussion. Abg. Benedikter, möchten Sie sich dazu äußern oder zum gesamten Artikel? Zum gesamten Artikel. Dann tun wir zum Abstimmen bringen den ersten Abänderungsantrag Bacca. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 3.

Damit ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Viene posto ora in discussione il primo emendamento. Cons. Benedikter, desidera intervenire nel merito o sull'articolo nel suo complesso? Sull'articolo nel suo complesso. Per cui passiamo ora alla votazione del primo emendamento presentato dall'assessore Bacca. Chi è a favore

dell'emendamento è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3 astensioni. L'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Der zweite Abänderungsantrag immer Bacca. Wortmeldungen keine. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 3.

Damit ist der Abänderungsantrag genehmigt und damit gebe ich jetzt das Wort dem Abg. Benedikter zum gesamten Artikel.

PRESIDENTE: Ed ora, se non vi sono oratori iscritti a parlare, pongo in votazione il secondo emendamento a firma dell'assessore Bacca. Chi è a favore dell'emendamento è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3 astensioni.

L'emendamento è approvato. Concedo ora la parola al cons. Benedikter per intervenire sull'articolo nel suo complesso.

PRÄSIDENT: Gut damit kommen wir zur Abstimmung über den Artikel 20. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 3.

Damit ist der Artikel 20 bei 3 Enthaltungen genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo ora alla votazione dell'art. 20. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3 astensioni.

L'articolo 20 è approvato con 3 astensioni.

PRÄSIDENT:

Art. 21 (Änderungen zum Artikel 4)

- 1. Im Artikel 4 wird der Absatz 1 durch den nachstehenden ersetzt:
- "1. Außer den in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Mitgliedern können die Satzungen der sozialen Genossenschaften die Anwesenheit der nachstehenden Mitglieder vorsehen:
- a) Mitglieder, die ihre Arbeit freiwillig, aus freien Stücken und nicht in Durchführung spezifischer juridischer Verpflichtungen, unentgeltlich, ohne auch indirekte Gewinnabsicht, sondern ausschließlich aus Solidaritätsgründen leisten;
- b) Mitglieder, die ihre Arbeit gegen Entgelt leisten."

Art. 21 (Modifica all'articolo 4)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
- "1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza dei seguenti soci:
- a) soci che prestano la loro attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarietà;
- b) soci che prestano attività di lavoro remunerata."

<u>PRÄSIDENT</u>: Danke. Wer meldet sich zu Wort?

Prego Abg. Giordani. Bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie. Chi chiede la parola?

Prego cons. Giordani, ne ha facoltà.

GIORDANI: Grazie, signor Presidente. Intervengo unicamente per una precisazione che mi pare opportuno sia assunta a verbale e cioè mi sembra che l'art. 21 così come è stato formulato possa ingenerare qualche equivoco in ordine al fatto che i soci sovventori possano fare parte delle cooperative sociali. Siccome la norma, così come è formulata, non lo esclude, credo sia opportuno, anche senza formalizzare il tutto in un emendamento, che questa precisazione quanto meno risulti a verbale dell'odierna seduta e inoltre credo sarebbe utile precisare che la particolare remunerazione che la legge consente per i finanziamenti dei soci sovventori non è pregiudizievole del carattere mutualistico proprio delle cooperative sociali.

PRÄSIDENT: Danke Herr Abgeordneter.

Das Wort hat der Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Grazie consigliere.

Il prossimo oratore iscritto a parlare è il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ja, da ist vorgesehen, daß Mitglieder sein können entweder solche "die ihre Arbeit freiwillig aus freien Stücken und nicht in Durchführung spezifischer juridischer Verpflichtungen, unentgeltlich, ohne auch indirekte Gewinnabsicht, sondern ausschließlich aus Solidaritätsgründen leisten" oder jene, "die ihre Arbeit gegen Entgelt leisten." Bei den sogenannten sozialen Genossenschaften, um die geht es hier, müßten als Mitglieder eigentlich nur solche zugelassen werden, die also Volontariat darstellen und meinetwegen ausnahmsweise soweit man sie als Arbeitskräfte braucht, andere, die bezahlt werden. Aber die soziale Genossenschaft müßte ja getragen werden von Mitgliedern, die dem Volontariat entsprechen, wie es hier heißt: "Mitglieder, die ihre Arbeit freiwillig, aus freien Stücken und nicht in Durchführung spezifischer juridischer Verpflichtungen, unentgeltlich, ohne auch indirekte Gewinnabsicht, sondern ausschließlich aus Solidaritätsgründen leisten." Hier hingegen könnten auch nur solche Mitglieder gegeben sein, nur solche Personen Mitglieder sein, die ihre Arbeit gegen Entgelt leisten. Das kommt mir dann gegen den Begriff der sogenannten sozialen Genossenschaft vor.

(Le disposizioni dell'art. 21 prevedono quali soci coloro "che prestano la loro attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarietà" nonché coloro "che prestano attività di lavoro remunerata." Sono dell'avviso che, trattandosi nella fattispecie di cooperative sociali, debbano essere composte unicamente da soci che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, mentre i soci che prestano attività remunerata dovrebbero essere ammessi solo nel caso ciò si renda necessario. Sono però dell'avviso che l'attività della cooperativa sociale debba essere svolta da soci che prestano lavoro a titolo di volontariato come stabilito alla lettera a) dell'articolo, che sancisce: "soci che prestano la loro attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarietà." Data però l'attuale formulazione dell'articolo, la cooperativa potrebbe essere composta esclusivamente da soci che prestano attività di lavoro remunerata. Ritengo che ciò contrasti con il concetto delle cosiddette cooperative sociali.)

PRÄSIDENT: Danke. Damit kommen wir, wenn keine weiteren Wortmeldung sind zur Abstimmung

über den Artikel.

Der Assessor Bacca bitte zur Replik. Prego Assessore.

PRESIDENTE: Grazie. Se nessun altro consigliere intende intervenire, passiamo alla votazione.

L'assessore Bacca ha chiesto la parola per la replica. Prego assessore, ne ha facoltà.

BACCA: Abbiamo modificato l'art. 4 della legge precedente per renderlo in sintonia con la legge nazionale e ritengo che non ci sia incompatibilità fra il fatto che un dipendente della cooperativa sia anche socio della cooperativa, questo succede anche nelle cooperative di lavoro ed anche in quelle agricole, quindi non c'è un'incompatibilità fra il fatto di essere dipendente della cooperativa ed essere soci della medesima.

Per quanto concerne l'osservazione fatta dal cons. Giordani, ritengo di accettare la sua proposta e di mettere al punto 3 anche i soci sovventori, che sono previsti anche nella legge n. 59, cioè che nelle cooperative ci possono essere anche soci sovventori e quindi abbiamo predisposto l'emendamento, che al punto c) prevede la denominazione "soci sovventori".

PRÄSIDENT: Also der Abänderungsantrag, ich versuche ihn einmal selbst zu lesen und wenn sie damit einverstanden ist, dann können wir darüber reden und abstimmen, sonst müssen wir ihn halt verteilen.

Dopo il punto b) aggiungere il seguente punto c) "soci sovventori".

Nach dem Buchstaben b) folgenden Buchstaben c) anfügen "unterstützende Mitglieder". Das habe ich jetzt verlesen, ich habe es erst bekommen. Das wäre eine Einfügung eines Buchstaben c) nach dem Buchstaben b) wo die unterstützenden Mitglieder dazukommen. Ist man einverstanden, daß man das ohne es zu verteilen zur Kenntnis bringt. Gut, ich sehe keinen Widerspruch, dann können wir über diesen Abänderungsantrag reden.

Abg. Benedikter, bitte schön.

PRESIDENTE: Procediamo con l'esame dell'emendamento, di cui ora darò lettura. Se nessuno si oppone, pongo in discussione tale emendamento senza che si provveda alla sua distribuzione:

Dopo il punto b) aggiungere il seguente punto c) "soci sovventori".

L'emendamento che ho testè letto è teso ad aggiungere una lettera c) relativa ai "soci sovventori". Desidero precisare che tale emendamento è stato presentato solo poc'anzi. I consiglieri sono d'accordo a procedere con la discussione su questo emendamento, senza che si provveda alla sua distribuzione? Non mi pare che vi siano delle obiezioni, pertanto dichiaro aperta la discussione.

Prego cons. Benedikter, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: ...dieser Antrag von wem bitte? Der Regionalassessor hat mir nicht geantwortet, daß auch Angestellte der Genossenschaft, Mitglieder der Genossenschaft sein können. Aber die Bestimmungen dieses Artikels sehen vor, daß praktisch aufgrund des Gesetzes die Mitglieder der Genossenschaft alle ihre Arbeit gegen Entgelt leisten. Der Zusatz, der jetzt kommt, heißt unterstützende Mitglieder, ist wieder was anderes. Entschuldige. Unterstützende Mitglieder kommt mir auch nicht natürlich vor, denn wenn ich also will als Mitglieder einer Genossenschaft, die soziale Arbeit leisten, dann unterstütze ich ja, aber ich brauche nicht eine eigene Bestimmung unterstützende Mitglieder. Wenn ich will die Genossenschaft unterstützen und meine Fähigkeiten dafür hergeben, gut dann werde ich Mitglied. Ich brauche nicht sagen auch unterstützende Mitglieder. Selbstverständlich kann ich als Mitglied der Genossenschaft auch mit meinem Vermögen noch unterstützen. Ich verstehe nicht warum es diesen Zusatz braucht. Aber das ist eines. Ich sage, hier bleibt es dabei, daß alle Mitglieder als solche gezahlt werden können und das ist gegen den Begriff, gegen den Sinn einer sogenannten sozialen

Genossenschaft.

(...chi ha presentato il presente emendamento? L'assessore regionale nella sua risposta non ha precisato se anche i dipendenti di una cooperativa possono diventare soci della stessa, ma le disposizioni del presente articolo definiscono soci della cooperativa anche coloro che prestano attività di lavoro renumerata. L'emendamento aggiuntivo che ora ci apprestiamo ad esaminare costituisce un altro nuovo elemento. Si parla infatti di soci sovventori, ma ritengo che tale disposizione sia superflua. Se, quale socio di una cooperativa, desidero appoggiare l'attività sociale della stessa, posso farlo, senza che si debba prevedere un'apposita norma relativa ai soci sovventori. Se desidero sostenere la cooperativa o mettere a sua disposizione le mie capacità, è sufficiente che diventi socio. Ovviamente posso sostenere la cooperativa anche economicamente, e quindi non condivido la necessità di aggiungere questa dizione.

D'altro canto desidero anche ribadire che, a mio avviso contrasta con il concetto della cosiddetta cooperativa sociale la previsione di soci che unicamente prestano attività di lavoro renumerata.)

PRÄSIDENT: Nächste Wortmeldung.

Der Abg. Kaserer hat das Wort.

PRESIDENTE: Il prossimo oratore iscritto a parlare è il cons. Kaserer. Prego consigliere, ne ha facoltà.

KASERER: ...dabei mit den Beamten den selben Abänderungsantrag einzubringen, weil ich der Meinung bin, daß es diese unterstützenden Mitglieder gerade bei diesen Sozialgenossenschaft effektiv braucht. Wir haben drei Arten jetzt hier drinnen, diejenigen die dort arbeiten. Aber alle diejenigen, die dort arbeiten sind oft nicht in der Lage Mitglieder zu sein, weil sie geistig behindert, aber soviel arbeiten können, daß sie dort tätig sein können. Dann haben wir diejenigen, die freiwillig Arbeit leisten und das ist auch richtig, wenn sie Mitglieder sind. Aber mir haben dann diejenigen Leute gefehlt, die sagen, ich möchte diese Tätigkeit auch als Mitglied unterstützen und ich nehme jetzt z.B. einen Elternteil her, der ist weder beim a) drinnen noch beim b) drinnen der Elternteil. Eines ist, daß ich unterstützen kann, indem ich eine Spende gebe, aber wenn ich eine Spende gebe, habe ich keine Möglichkeit der Mitbestimmung. Die Mitbestimmung in einer Genossenschaft habe ich nur dann, wenn ich effektiv Mitglied bin. Somit findet derjenige, der, von mir aus, durch geistige Unterstützung oder durch finanzielle Unterstützung tätig wird unter diesem Punkt c) Platz und ich finde das gut.

(...sto elaborando con i funzionari un emendamento analogo, poiché sono dell'avviso che proprio nell'ambito delle cooperative sociali vi sia bisogno dei soci sovventori. Abbiamo previsto tre gruppi di soci: la prima categoria comprende i soci che prestano attività di lavoro renumerata. Ma debbo precisare che non tutte le persone che prestano attività di lavoro presso una cooperativa sociale sono effettivamente in grado di essere soci della stessa. Mi permetto a tale riguardo di riportare l'esempio delle persone mentalmente handicappate, le quali possono però pur sempre rendersi utili nell'ambito della cooperativa. Il secondo gruppo include le persone che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato e ritengo giusto che esse abbiano facoltà di diventare soci della cooperativa. Ma queste due categorie non includono, a mio avviso, le persone che desiderano sostenere l'attività della cooperativa finanziariamente e contemporaneamente essere soci della stessa. Cercherò di fornire un esempio illustrativo: consideriamo la situazione di un genitore. Esso non può essere annoverato né tra il gruppo a) né tra il gruppo b). Posso ovviamente sostenere economicamente una cooperativa, ma in tal caso non mi spetta il diritto di codecisione in quanto questo è riservato ai soli soci della

cooperativa. La lettera c) tiene quindi conto di coloro che moralmente o economicamente sostengono la cooperativa e ciò è, a mio giudizio, corretto.)

PRÄSIDENT: Das Wort hat die Frau Abg. Lina Bolognani. Prego signora.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire la cons. Lina Bolognani. Prego signora, a Lei la parola.

BOLOGNANI: Anch'io concordo pienamente con chi ha previsto queste diverse categorie di soci nelle cooperative sociali, cioè oltre ai soci previsti dalla normativa vigente è molto importante che si sia lasciato spazio al volontariato; come ha detto qualcuno ci sono persone con questa disponibilità e quindi devono essere messe in grado di esercitarla; soci che prestano la loro attività gratuitamente ed anche soci che prestano attività remunerata. Sarebbe stata veramente una mancanza escludere dalla partecipazione delle cooperative sociali i soci sovventori, è molto importante che chi si sente di dare un aiuto, perché magari ha intuito le finalità molto positive delle cooperative, abbia la possibilità di poterlo fare.

PRÄSIDENT: Abg. Benedikter zum Abänderungsantrag schon ja. Zum zweiten Mal.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter intende intervenire sull'emendamento? La parola per la seconda volta al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: ...gibt es drei Arten von Mitgliedern nach dem Gesetz. Solche, "die ihre Arbeit freiwillig, aus freien Stücken und nicht in Durchführung rechtlicher Verpflichtungen, unentgeltlich, ohne Gewinnabsicht, ausschließlich aus Solidaritätsgründen leisten." Gut das klingt überzeugend. Ich will diese Initiative der Genossenschaft unterstützen und leiste also freiwillig Arbeit. Dann solche die gezahlt werden und dann kommen diejenigen, die unterstützen. Also es genügt, wenn ich nicht ständig Arbeit leiste für die Genossenschaft, sondern, daß ich eine einmalige Spende gebe. Ich kann mir nicht gut eine soziale Genossenschaft vorstellen, wo z.B. die Mehrheit aus Leuten besteht, die zwar einmal gespendet haben, aber sonst halt nicht die Zeit haben oder nicht den Willen haben mitzuarbeiten. Damit ist der Sinn der sozialen Genossenschaft verfälscht. Denn die sollen ja aus Leuten bestehen, die eben selber mitwirken an dieser Initiative, die man hier entfalten will, die selber mitwirken. Die soziale Genossenschaft sollte aus solchen bestehen, die mitwirken, wie es unter a) heißt, mitwirken ohne gezahlt zu werden. Wenn ich nur mitwirke, weil ich gezahlt bin, dann bin ich halt ein Angestellter und gut. Wobei, die anderen, weil sie eben behindert sind, deswegen eben die soziale Genossenschaft kümmert sich ja um solche Behinderte. Aber daß man sagt, erstens solche, die freiwillig Dienst leisten, dann diejenigen, die bezahlt werden für ihre Dienstleistung, dann jetzt kommen noch die Mitglieder, die unterstützen, das heißt einmalige Spenden geben, das kommt mir nicht richtig vor. Die soziale Genossenschaft sollte eben aus Leuten bestehen, die also freiwillig ohne bezahlt zu werden eben sich für diese Aufgabe einsetzen, sagen wir die Beschäftigung von Behinderten usw. Also die Genossenschaftsgrundidee wird verfälscht.

(...la presente legge individua tre categorie di soci: in primo luogo "soci che prestano la loro attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarietà". E fin qui non ho nulla da obiettare, la persona intenzionata a sostenere l'iniziativa promossa dalla cooperativa, presta infatti attività di lavoro a titolo di volontariato. La seconda categoria comprende i soci che prestano attività di lavoro remunerata e la terza i soci sovventori. Per essere socio della cooperativa non occorre quindi prestare un' attività di lavoro continuativa, è

sufficiente anche un'unica donazione. Mi è difficile pensare ad una cooperativa sociale composta in maggioranza da soci che economicamente l'hanno sostenuta, ma che non trovano ne il tempo ne la volontà di partecipare attivamente al suo operato. Non è questo, a mio avviso, lo scopo della cooperativa sociale. Essa deve essere composta da persone che intendono partecipare attivamente alla realizzazione delle iniziative che si intendono promuovere. La cooperativa sociale dovrebbe essere composta dai soci di cui alla lettera a), ovvero di soci che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato. Le persone che prestano attività di lavoro remunerata devono venir considerate come dipendenti veri e propri. Per quanto attiene alle persone handicappate, desidero richiamare la Vostra attenzione sul fatto che lo scopo della cooperativa sociale è proprio quello di tutelare questo gruppo di persone. Le tre categorie di soci previste comprendono quindi i soci che prestano servizio a titolo di volontariato, coloro che prestano attività di lavoro remunerata e i soci sovventori. Ritengo che questa classificazione non sia corretta. Sono dell'avviso che le cooperative sociali debbano essere composte da soci che si impegnano a titolo di volontariato per promuovere una iniziativa, quale ad es. la tutela degli handicappati etc. Il principio basilare delle cooperative sociali viene, a mio avviso, snaturato.)

PRÄSIDENT: Der Abg. Pinter hat das Wort.

PRESIDENTE: Concedo ora la parola al cons. Pinter.

PINTER: Rispetto alle osservazioni fatte dal cons. Benedikter, credo che giustamente abbia sottolineato che quello che definisce una cooperativa di solidarietà sociale in definitiva è lo scopo che viene perseguito dalla cooperativa, più ancora che la qualità dei soci che la compongono. Devo dire che da questo punto di vista la nuova legge nazionale n. 381 in materia di solidarietà sociale ha chiarito alcuni aspetti, portando a due sole categorie di cooperazione di solidarietà sociale, peraltro ne ha anche non chiarito ogni problema che potrebbe nascere da un'interpretazione della legge stessa.

In modo particolare credo che la specificazione di questo articolo, che dice che possono essere soci delle cooperative di solidarietà sociale anche i lavoratori delle stesse, credo sia già permesso dalla normativa vigente e che tutto sommato non sia essenziale questa precisazione, perché la legge n. 381 specifica solo il fatto che possono esserci dei soci volontari, cosa che altrimenti non era prevista precedentemente, quindi non credo che la precisazione sui lavoratori dipendenti stravolga l'impianto della cooperazione di solidarietà sociale o della normativa attuale, anche perché ritengo che gli operatori delle cooperative di solidarietà sociale possano essere soci della cooperativa stessa e quindi di questo progetto; semmai si dovrebbe discutere rispetto alla figura del socio sovventore, questa nuova figura inserita dalla legge n. 59, che prevede una partecipazione sociale al solo fine della remunerazione del proprio capitale portato nella cooperativa e da questo punto di vista potrebbe in effetti essere in apparente contraddizione la finalità sociale della cooperativa, con la finalità di lucro del socio sovventore che apporta il proprio capitale. Infatti non credo sia chiara questa interpretazione nemmeno nella legge nazionale, cioè non spiega se il socio sovventore possa essere socio sovventore di qualsiasi cooperativa o soltanto delle cooperative di produzione lavoro o di altre situazioni, proprio per questa particolarità.

Va peraltro detto - questo non è che risolva il problema da un punto di vista giuridico, lo può risolvere da un punto di vista politico - che l'attuale figura del socio sovventore come prevista dalla legge n. 59 non è che garantisca una particolare remunerazione del capitale apportato, cioè è difficile definirla particolarmente vantaggiosa per il socio sovventore, quindi difficilmente un socio andrà a fare il socio sovventore di una cooperativa di solidarietà sociale, che oltre tutto è presumibile che non remunererà il proprio capitale sociale, che non ne determinerà un particolare incremento dello stesso o una sua valorizzazione, quindi in effetti direi che se uno diventa socio sovventore di una cooperativa di solidarietà sociale, lo fa presumibilmente per fini di solidarietà sociale, non per fini di

interesse privato, che è - ripeto - veramente abbastanza discutibile. Certo, è più auspicabile che in definitiva si rapporti come figura di socio volontario, però non tutti hanno la possibilità di essere volontari in una cooperativa e nel tempo stesso di portare un aiuto alla cooperativa stessa, quindi credo che la previsione della possibilità di un socio sovventore non stravolga e non alteri il quadro complessivo della solidarietà sociale, tenuto peraltro conto che non so, perché non ho approfondito più di tanto, se recentemente sono state diramate delle circolari interpretative da parte del Ministero che possano fare più chiarezza sulla figura del socio sovventore rispetto al mondo della cooperazione; in questo momento c'è una grande difficoltà ad applicare questo istituto del socio sovventore, ma anche uno scarso interesse, proprio perché, ripeto, le modalità della legge n. 59 in questo momento non assicurano una grande remunerazione, assicurano soltanto la possibilità di una partecipazione dei soci sovventori all'amministrazione della cooperativa, cioè una certa presenza nel consiglio di amministrazione ed altre questioni di questo tipo, per cui comprendo le osservazioni del cons. Benedikter, in parte ne condivido la ragione del tutelare la specificità della solidarietà sociale delle cooperative, va peraltro detto che il quadro interpretativo di chi sono le cooperative di solidarietà sociale in questo momento è stato riaperto dalla nuova normativa nazionale, quindi non abbiamo un quadro stabile ben definito, quindi c'è anche il rischio che un'eccessiva restrittività possa penalizzare in definitiva le cooperative di solidarietà sociale. Può anche essere il contrario, l'ho già detto anche pubblicamente che il fatto di prevedere l'esenzione contributiva dei soggetti lavoratori delle cooperative di solidarietà sociale è una cosa assolutamente giusta, può anche darsi che si combini quest'esenzione con la possibilità di convenzioni particolari con la nuova legge sui Comuni per aggirare gli appalti e quindi ottenere determinati lavori senza gara d'appalto; può succedere che qualcuno strumentalmente la dimensione della solidarietà sociale, peraltro la dimensione della nostra esperienza regionale porta ad escludere la creazione di cooperative strumentali di solidarietà sociale, ma tutte hanno una loro specifica ragione di solidarietà sociale e quindi si tratterà di applicare il massimo della vigilanza ed il controllo da parte degli organismi regionali e provinciali competenti.

PRÄSIDENT: Wenn keine Wortmeldungen von den Abgeordneten sind, dann gebe ich dem Assessor Bacca das Wort zur Replik. Bitte schön.

PRESIDENTE: Dal momento che nessun altro oratore è iscritto a parlare, concedo la parola all'assessore Bacca per la replica. Prego assessore, ne ha facoltà.

BACCA: La discussione è stata utile per inquadrare il ruolo delle cooperative di solidarietà sociale in base anche alla nuova legge nazionale, come ricordava il cons. Pinter, la n. 381, che è innovativa rispetto alla nostra precedente legge regionale e quindi ritengo che fare chiarezza all'interno di queste cooperative e permettere all'interno delle cooperative di solidarietà sociale di avere anche i soci sovventori non stravolga, come avere anche come soci coloro che prestano attività di lavoro dipendente, lo scopo e la natura di queste cooperative. Bisogna leggere l'art. 21 anche con il seguente art. 22, che fissa le norme finanziarie, cioè quella della non divisibilità di utili e distribuzioni a qualsiasi titolo di utili ai soci, quindi ben vengano anche in queste cooperative i soci sovventori, che sono regolati dalla legge n. 59, in base al Codice civile possono anche essere amministratori, ma non possono superare quantitativamente il numero dei soci "normali", che prestano il loro lavoro come volontari all'interno della società e quindi ritengo che in fin dei conti questo adeguamento della legge regionale alla normativa nazionale 381 ed alla legge n. 59 possa veramente anche dare un impulso a questo tipo di cooperative.

PRÄSIDENT: Damit stimmen wir über den Änderungsantrag ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Dagegen? 2. Wer enthält sich der Stimme? 6.

Bei 6 Stimmenthaltungen, 2 Gegenstimmen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Contrari? 2 voti contrari. Astenuti? 6 astensioni.

Con 6 astensioni, 2 voti contrari ed il resto dei voti a favore l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Zum Artikel sehe ich keine Wortmeldungen mehr. Damit stimmen wir über den Artikel 21 ab. Wer ist dafür? Danke. Wer stimmt dagegen? 2 Gegenstimmen. Enthaltungen? Astensioni? 4.

Damit ist der Artikel 21 genehmigt.

PRESIDENTE: Non vedo nessun altro che intenda intervenire sull'art. 21, per cui passiamo alla votazione. Chi è a favore dell'art. 21 è pregato di alzare la mano. Grazie. Contrari? 2 voti contrari. Astenuti? 4 astensioni.

L'art. 21 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum

Art. 22 (Ersetzung des Artikels 5)

1. Der Artikel 5 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 5

(Pflichten und Verbote für die Genossenschaften für soziale Solidarität)

1. Die Aufteilung der Gewinne unter den Mitgliedern, aus welchem Grund auch immer, ist untersagt. Sämtliche Rücklagen sind unter die Mitglieder unaufteilbar. Bei Austritt, Ausschluß oder Ableben des Mitgliedes erfolgen die Auszahlung des Anteils oder die Rückerstattung der Aktien für einen jedenfalls nicht höheren Betrag als jenen, der tatsächlich eingezahlt wurde, der um die Aufwertung gemäß Artikel 7 des Gesetzes vom 31. Jänner 1992, Nr. 59 erhöht wird."

Ha letto il testo in italiano Cons. Benussi? Ha letto il testo in italiano 22. Bitte.

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 22

Art. 22 (Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Ārt. 5

(Obblighi e divieti per le cooperative sociali)

1. E' vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso o di morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo non superiore a quello effettivamente versato, aumentato della rivalutazione di cui all'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59."

PRÄSIDENT: Wortmeldungen zum Artikel? Keine.

Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 22? Nessuno?

Prego cons. Benedikter, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Ja, der Abg. Pinter hat da aufgezeigt, eben den Fall, daß kapitalkräftige Mitglieder, die also die Genossenschaft unterstützen, Mitglieder werden können. Kapitalkräftige Mitglieder versetzen die Genossenschaft in die Lage, sich um öffentliche Arbeiten zu bewerben. Diese Genossenschaften werden ja grundsätzlich bevorzugt, wobei dann gewisse Bedingungen fallengelassen werden. Die sozialen Genossenschaften sind von diesen Bedingungen, die verschärft worden sind, immer ausgeschlossen, da es sich ja um soziale Genossenschaften handelt. Und jetzt haben wir mit dieser Bestimmung hier, haben wir die sozialen Genossenschaften verwandelt in Kapitalgenossenschaften damit sie überhaupt als Unternehmen für öffentliche Arbeiten bestehen können. Also eine Verfälschung, die so nicht gerechtfertigt werden kann, wie es der Assessor Bacca getan hat. Wie gesagt, dann ist eigentlich der Sinn der sogenannten sozialen Genossenschaft, die dann bevorzugt wird, gegenüber der man verschiedene Bedingungen fallen läßt, verfälscht. Da genügt nicht die Bestimmung, die jetzt zur Debatte steht: "Die Aufteilung der Gewinne unter den Mitgliedern, aus welchen Grund auch immer, ist untersagt." Die genügt nicht in diesem Fall, um zu vermeiden, daß es Kapitalgenossenschaften werden, die also selbstverständlich auch auf dieses Kapital etwas verdienen.

(Il cons. Pinter ha testè richiamato la nostra attenzione sul fatto che le persone che mettono a disposizione della cooperativa del capitale, possono diventarne soci. Essi infatti permettono così alle cooperative di partecipare agli appalti pubblici. In linea di massima queste cooperative vengono agevolate, in quanto non si applicano certe disposizioni che tra l'altro recentemente sono state notevolmente rafforzate. Con la presente disposizione abbiamo trasformato le cooperative sociali in cooperative di capitale, onde garantire la loro sopravvivenza quali imprese edili. Le affermazioni fatte dall'assessore Bacca non sono ai miei occhi altro che una riproposizione dei fatti non veritiera e ritengo che ciò non possa essere accettato. Non posso che ribadire che il principio di fondo delle cooperative sociali, che godono di diverse agevolazioni, è sfalsato. Non è sufficiente prevedere a tale proposito la disposizione su cui attualmente ci troviamo a dover discutere: "E' vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci." Questa norma non è sufficiente per evitare che le cooperative sociali si trasformino in cooperative di capitale con fini di lucro.)

PRÄSIDENT: Assessor Bacca prego.

PRESIDENTE: Prego assessore Bacca, a Lei la parola.

BACCA: Ripeto quanto detto prima. Stiamo applicando la legge nazionale n. 381 e la legge nazionale n. 59 in materia di cooperazione; tali leggi prevedono alcune cose specifiche, ivi compreso, per esempio, il discorso dei soci sovventori. Riteniamo che i soci sovventori siano utili anche per le cooperative di solidarietà sociale, possiamo chiamarli i "soci filantropi", in fin dei conti c'è gente che ha disponibilità ed auspichiamo che ce ne sia sempre di più che metta a disposizione di queste cooperative sociali, che hanno dei bisogni reali per svilupparsi, dei capitali per i quali, comunque, è espressamente citato nell'art. 5 "è vietata la distribuzione a qualsiasi titolo di utili". Più in là di così, cons. Benedikter, penso non si possa andare, ma il permettere ad una cooperativa di questo genere di avere anche soci sovventori, quindi avere anche capitali a disposizione per l'espletamento dell'attività sociale, penso non sia una cosa negativa, ma auspicabile.

PRÄSIDENT: Dann stimmen wir jetzt über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? 2. Wer enthält sich der Stimme? 6.

Bei 6 Enthaltungen, 2 Gegenstimmen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Artikel 22

genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo quindi alla votazione. Chi è a favore dell'art. 22 è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi è contrario? 2 voti contrari. Chi si astiene? 6 astenuti.

Con 6 astenuti, 2 voti contrari ed il resto dei voti a favore l'art. 22 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum

Art. 23 (Aufhebung des Artikels 6)

1. Der Artikel 6 wird aufgehoben.

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 23

Art. 23 (Abrogazione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 è abrogato.

PRÄSIDENT: Bitte schön Abg. Benedikter.

PRESIDENTE: Prego cons. Benedikter, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Nur ich habe das Gesetz vor mir und lese im Art 23.: "Der Artikel 6 ist aufgehoben", ohne zu sagen von welchem Gesetz. Ich kann also sagen, gut der Artikel 6 dieses Gesetz, das jetzt erlassen wird, wird aufgehoben. Der Artikel 23 des Gesetzes hebt den Artikel 6 desselben Gesetzes auf. Der Artikel 6 von was, von der Verfassung, von den zehn Geboten?

(Ho sotto mano il testo del disegno di legge che all'art. 23 recita: "L'articolo 6 è abrogato", e desidero richiamare l'attenzione dell'Aula sul fatto che non viene fatto alcun richiamo alla legge in questione. Si può quindi sostenere la presente norma sancisce l'abrogazione dell'art. 6 della legge che ci apprestiamo ad emanare. L'art. 23 della presente legge sopprime quindi l'art. 6 della stessa. La domanda che io ora intendo porre è a quale legge si riferisce l'art. 6, forse alla Costituzione o ai 10 comandamenti?)

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen? Keine von seiten der Abgeordneten. Dann gebe ich Assessor Bacca das Wort zur Replik. Bitte schön.

PRESIDENTE: Vi sono altri oratori iscritti a parlare? Nessuno. Concedo allora la parola all'assessore Bacca per la replica.

BACCA: Stiamo trattando in questo momento il capo terzo - non sono un giurista - che recita: "Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24" e quindi tutti gli articoli conseguenti, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e fino all'art. 28, sono sostituzioni della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.

(Interruzione)

BACCA: Se è necessario mettere per ogni articolo la specificazione... Lascio agli Uffici del Consiglio apportare la modifica, se opportuno.

PRÄSIDENT: Wenn es notwendig ist, dann wird es gemacht.

PRESIDENTE: Se sarà necessario, vi provvederemo.

BACCA: Ho detto che questo articolo 23 si riferisce specificatamente al capo terzo, cioè "Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 " dall'art. 18 all'art. 28, quindi credo che dal punto di vista legislativo sia sufficiente dire che il capo terzo modifica questa legge e quindi gli articoli seguenti fino al capo quarto sono articoli relativi alla legge n. 24 del 1988, comunque pregherei gli Uffici del Consiglio di correggere, se l'osservazione del cons. Benedikter è esatta chiederei di aggiungere ad ogni articolo che viene abrogato o sostituito il numero della legge di riferimento.

PRÄSIDENT: Wir sind der Meinung, daß es genügt, wenn am Anfang ein für allemal angegeben wird, welches Gesetz geändert wird und dann die Artikel einfach angeführt werden. Sonst müßte man jedes Mal den ganzen Gesetzesbezug mit anhängen. Wir sind der Meinung, daß das genügt. Ich habe den Generalsekretär befragt und er hat gesagt, daß wir es prüfen können und sollte es notwendig sein, kann man es immer ergänzen.

Danke. Dann stimmen wir diesmal über den Artikel 23 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? 2. Wer enthält sich der Stimme? 2.

2 Enthaltungen, 2 Gegenstimmen. Der Artikel 23 ist genehmigt.

PRESIDENTE: Riteniamo sia sufficiente indicare all'inizio quale legge viene emendata e che poi vengano menzionati solamente gli articoli. Altrimenti ogni volta si dovrebbe citare il riferimento alla legge. Ho chiesto al Segretario generale la Sua opinione a riguardo, ed egli ha dichiarato che si premurerà di verificare la fondatezza della Sua obiezione, e se sarà necessario, provvederemo ad integrare il testo.

Grazie. Passiamo ora alla votazione dell'art. 23. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? 2 voti contrari. Chi si astiene? 2 astensioni.

L'articolo 23 è approvato con 2 astensioni e 2 voti contrari.

PRÄSIDENT: Kommen wir zum

Art. 24 (Ersetzung des Artikels 7)

1. Der Artikel 7 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 7

(Zulassung juristischer Personen als Mitglieder)

1. Als Mitglieder der sozialen Genossenschaften können auch juristische Personen des öffentlichen oder des privaten Rechtes zugelassen werden."

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 24

Art. 24 (Sostituzione all'articolo 7)

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Ammissione a socio delle persone giuridiche)

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali anche persone giuridiche pubbliche o private."

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Artikel 24 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Gegenstimmen? 3. Enthaltungen? Nein, Abg. Benedikter, Du kannst nicht dagegen stimmen und dich gleichzeitig der Stimme enthalten. Entweder oder. Gegenstimmen? Contrari? 2. Enthaltungen? 3.

2 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen. Der Artikel ist genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire sull'art. 24? Nessuno. Passiamo ora alla votazione dell'articolo. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? 3 voti contrari. Chi si astiene? Cons. Benedikter, Lei non può esprimere voto contrario ed anche astenersi dal voto. Voti contrari? 2 contrari. Astensioni? 3 astensioni.

Con 2 voti contrari e 3 astensioni l'articolo è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum

Art. 25 (Änderungen zum Artikel 8)

- 1. Im Artikel 8 wird der Absatz 1 durch den nachstehenden ersetzt:
- "1. Was die in diesem Gesetz geregelten Genossenschaften anbelangt, muß der Verwaltungsrat im jährlichen Bericht ausführliche Angaben über die Erzielung des Gesellschaftszwecks und die tatsächlich ausgeübte Sozialtätigkeit angeben."

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 25

Art. 25 (Modifica all'articolo 8)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- "1. Per le cooperative disciplinate dalla presente legge il Consiglio di amministrazione deve includere nella relazione annuale esaurienti indicazioni circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta."

PRÄSIDENT: Danke. Wer meldet sich zu Wort. Niemand. Dann stimmen wir ab über den Artikel. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Also einstimmig.

PRESIDENTE: Grazie. Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo allora alla votazione sull'articolo. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. L'articolo è approvato all'unanimità.

PRÄSIDENT:

Art. 26 (Ersetzung des Artikels 9)

1. Der Artikel 9 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 9

(Konsortien von sozialen Genossenschaften)

- 1. Die Region fördert die Errichtung von Konsortien, die wenigstens zu drei Fünfteln aus sozialen Genossenschaften zusammengesetzt sind.
- 2. Die Konsortien nach dem vorstehenden Absatz unterliegen der in diesem Gesetz für die sozialen Genossenschaften vorgesehenen Regelung.
- 3. Die Konsortien nach diesem Artikel werden in die Kategorie der sozialen Genossenschaften eingetragen."

Art. 26 (Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Consorzi di cooperative sociali)

- 1. La Regione favorisce l'istituzione di consorzi, costituiti almeno per i tre quinti da cooperative sociali.
- 2. I consorzi di cui al comma 1 sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per le cooperative sociali.
- 3. I consorzi di cui al presente articolo sono iscritti nella categoria delle cooperative sociali".

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wir stimmen über den Artikel 26 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 5 Enthaltungen.

Der Artikel ist bei 5 Enthaltungen genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo allora alla votazione dell'art. 26. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 5 astensioni.

L'articolo è approvato con 5 astensioni.

PRÄSIDENT:

Art. 27

(Ersetzung des Artikels 10)

1. Der Artikel 10 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 10

(Anwendung der staatlichen Bestimmungen)

1. Die im Gesetz vom 8. November 1991, Nr. 381 vorgesehenen Bestimmungen werden auf all das angewandt, was in diesem Gesetz nicht vorgesehen wird."

Art. 27 (Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Applicazione della normativa statale)

1. Le disposizioni previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 si applicano per tutto quanto non previsto dalla presente legge."

PRÄSIDENT: Wortmeldungen?

Abg. Dr. Benedikter, bitte schön.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire?

Cons. Benedikter, prego ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Ja, ich muß sagen, daß es mich wundert, daß für dieses Genossenschaftsgesetz, daß für diese Ordnung des Genossenschaftswesen, die Grundsatzbestimmungen enthält, so wenig Interesse im Regionalrat herrscht. Auf jeden Fall ist hier wieder eine Bestimmung, die sagt, daß die im Staatsgesetz vorgesehenen Bestimmungen auf all das angewandt werden, was nicht in diesem Gesetz vorgesehen ist. Im Artikel 19 haben wir auch eine ähnliche Bestimmung, die sagt, daß auf die sozialen Genossenschaften die Bestimmungen über den Sektor angewandt werden, in dem diese Genossenschaften tätig sind, soweit diese Bestimmungen mit diesem Gesetz vereinbar sind. Nun soll der gewöhnliche Genossenschaftsmensch, der nicht ein Jurist sein muß, das Gesetz anwenden, er soll wissen, was die Genossenschaft tun darf oder nicht tun darf. Er soll Auslegungskünste an den Tag legen, er soll erraten, was von seiten desjenigen, der dann für die Auslegung ein entscheidendes Wort zu sprechen hat, gesagt wird. Es ist dann selbstverständlich wieder der Regionalrat für die authentische Auslegung, zuerst der Regionalausschuß und dann der Regionalrat, zuständig, nämlich was diese Organe etwa als vereinbar erachten oder wo es heißt, daß für alles was nicht in diesem Gesetz vorgesehen ist, die staatlichen Bestimmungen angewandt werden. Es kann dann auch verschieden ausgelegt werden. Es ist durch das Regionalgesetz gedeckt oder es ist nicht gedeckt und daher gelten die staatlichen Bestimmungen, ja oder nein.

Der Gesetzestext sollte etwas bürgernäher, volksnäher sein, das Römische Parlament sollte also das Gesetz so verfassen, daß sich jedermann auskennt, jeder vernünftige Mensch, auch wenn er kein Jurist ist, jedermann mit seinem gesunden Hausverstand sollte sich auskennen. Man müßte hier sagen, daß vom Staatsgesetz folgende Bestimmungen aufrecht bleiben, dann wäre das Problem gelöst und es ist keine Unklarheit mehr da. Aber so überlasse ich den einzelnen Genossenschaftsmitgliedern das Rätselraten, was anwendbar ist und was nicht. Ebenso wie beim Artikel 19, wo es heißt, daß die Bestimmungen angewandt werden, soweit sie mit diesem Gesetz vereinbar sind. Also die Auslegung, ob etwas vereinbar ist oder nicht, sollte nicht erst wieder meinetwegen durch den Regionalausschuß erfolgen müssen. Es sollte das Gesetz so deutlich sein, daß es sagt, folgende Bestimmungen des Staatsgesetzes gelten weiter bzw. folgende Bestimmungen, die den Sektor soziale Genossenschaft betreffen, gelten und andere Bestimmungen, die nicht vorgesehen sind, gelten nicht, weil sie nicht vereinbar sind. Also sollte es, wie gesagt, der Sinn eines so kleinen Parlamentes, wie wir es sind - klein mit Bezug auf das Land, zusammen sind wir nicht einmal eine Million Einwohner - doch sein, Gesetze zu erlassen, bei denen es wirklich keine Auslegungskünste mehr braucht und bei denen nicht der Verwaltungsgerichtshof oder die Gerichte in Anspruch genommen werden müssen, um zu klären, was vereinbar ist und was nicht. Letzten Endes wird dann doch wieder entweder der Gesetzgeber herausgefordert, um es dann mit einem weiteren Gesetzesartikel zu sagen oder es werden das Verwaltungsgericht oder die Gerichte herausgefordert, schließlich der Verfassungsgerichtshof, um zu klären, was da vereinbart ist, was durch Staatsgesetz gedeckt ist und was nicht. Mir kommt vor, diese Anstrengung sollten wir uns schon leisten, um das Gesetz für den gewöhnlichen Staatsbürger

verständlicher und leicht anwendbarer zu machen.

(Debbo ammettere che mi meraviglia il fatto che questa legge sulle cooperative, sull'Ordinamento delle cooperative, contenga delle norme di principio che suscitano così poca attenzione da parte di quest'Aula. Comunque ci troviamo di fronte ad una norma che sancisce l'applicazione delle norme previste dalla legge statale, per tutti i casi in cui non esista una specifica disciplina prevista dalla presente legge. All'art. 19 abbiamo una norma simile, la quale prevede che per le cooperative sociali si applicano le norme relative all settore in cui esse operano, sempre che tali norme siano compatibili con la presente legge. Ora il semplice socio di cooperativa che ovviamente non è un giurista, deve applicare la legge, quindi deve essere a conoscenza di ciò che le cooperative possono fare o meno. Egli deve però mostrare di avere grandi doti interpretative, deve riuscire cioè ad indovinare l'interpretazione che il legislatore, a cui spetterà l'ultima parola, vorrà dare alla norma. E' ovvio che il Consiglio regionale in primo luogo, ed in secondo luogo la Giunta regionale, saranno competenti a fornire un'interpretazione autentica, ovvero considerando qualcosa come compatibile, laddove si dice che nei casi non espressamente disciplinati dalla legge, valgono le norme dello Stato. E si può dare anche un'altra interpretazione a questa disposizione che lascia spazio ai seguenti quesiti: una simile norma ha una copertura attraverso la legge regionale o no, valgono quindi le norme dello Stato o no?

Il disegno di legge dovrebbe essere redatto in modo comprensibile per il cittadino, ed il Parlamento romano dovrebbe elaborare una legge che sia comprensibile ad ognuno, ad ogni persona che non sia un giurista. Ogni persona intelligente dovrebbe poterla consultare. Si dovrebbe quindi prevedere che permangono in vigore le norme della legge statale ivi menzionate, ed il problema sarebbe così risolto e non vi sarebbero dubbi alcuni.

Ma invece in questo provvedimento si lascia interpretare ai singoli soci quale potrà essere l'applicazione della legge. All'art. 19 si dice che le norme trovano applicazione, in quanto compatibili con la presente legge. Ma a mio avviso l'interpretazione se qualcosa sia compatibile o meno, non dovrebbe essere fornita dalla Giunta regionale. La legge dovrebbe essere così chiara da indicare quali norme della legge statale continuano a valere, ovvero quali norme relative al settore delle cooperative sociali, e specificare che le altre disposizioni non previste non hanno efficacia, poiché non sono compatibili. Per cui il compito di un Parlamento così piccolo come il nostro - piccolo con riferimento alla provincia, poiché la Regione non raggiunge neppure il milione di abitanti - dovrebbe essere quello di emanare delle leggi che non richiedano grandi doti interpretative. In ultima analisi ritengo che dovrebbe essere il legislatore che con un ulteriore articolo provvede a chiarire cosa sia compatibile e cosa trovi copertura con una legge dello Stato, oppure il Tribunale amministrativo ed in ultima istanza la Corte Costituzionale. Mi pare quindi necessario adoperarci affinché questa legge diventi compressibile per il cittadino comune e ritengo si dovrebbe facilitarne l'applicazione.)

<u>PRÄSIDENT</u>: Moment, Herr Assessor. Zuerst möchte ich Abg. Taverna das Wort geben und dann Assessor Bacca zur Replik.

PRESIDENTE: Un attimo, assessore. Dapprima desidero concedere la parola al cons. Taverna e poi all'assessore Bacca per la replica.

TAVERNA: Grazie, signor Presidente. Ritengo di dover intervenire su questo articolo, non perché esso sia particolarmente importante rispetto alla costruzione del disegno di legge, ma perché questo articolo non può essere disgiunto nella sua lettura e quindi nella sua comprensione dall'art. 24 che abbiamo approvato pochi istanti fa, sul quale art. 24 i consiglieri del MSI hanno votato contro, allora ho l'opportunità di considerare, per quanto riguarda il contenuto dell'art. 28, anche di rendere ragione

di quel voto contrario cui prima facevo riferimento, ed anche perché sollecitato in qualche modo dal collega Benedikter, il quale ha lamentato il fatto che questo disegno di legge viene trattato di fronte ad una disattenzione molto estesa per quanto riguarda l'impegno che l'aula sta dedicando all'approfondimento delle norme ivi contenute e, consentitemi, prima di valutare per quanto riguarda l'art. 28, alcune questioni che ritengo essere importanti e comunque degne di attenzione almeno per qualche minuto, ritengo di dover innanzi tutto aderire alle argomentazioni che il collega Benedikter ha svolto per quanto riguarda l'art. 28 e soprattutto per il riferimento alla legge nazionale in materia di agevolazioni, che sono evidentemente previste dal sistema giuridico, che hanno vari aspetti, non per nulla fra queste agevolazioni ci sono anche quelle di natura fiscale.

E' opportuno, ed ha fatto bene il collega Benedikter a soffermare l'attenzione per un attimo sulla necessità di far sì che queste agevolazioni fossero bene individuate ed indicate nel testo di legge, per quanto riguarda invece le osservazioni che intendo muovere all'art. 28, queste osservazioni, come dicevo in premessa, sono collegate intimamente con l'art. 24.

L'art. 24, così come è stato approvato, recita testualmente: "Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private.", e desidero argomentare questa nostra obiezione. Che significato ha consentire che nelle cooperative sociali possono essere ammesse persone giuridiche private? Le persone giuridiche private sono - e il Codice del 1942 ce lo dimostra in modo evidente - le società di capitale, le S.R.L. e le società per azioni. Vi immaginate per un attimo quale conflitto possa sorgere tra il socio SPA che entra a far parte nella cooperativa sociale, SPA che, come recita testualmente il Codice, come la dottrina ci insegna, "persona giuridica privata, soggetto economico, azienda, imprenditore", che comunque la si possa considerare in questa accezione così vasta e così vaga, ci mette nella condizione di poter immediatamente pensare ad un conflitto che è di natura formale e sostanziale; un conflitto di natura formale per la semplice ragione che la cooperativa - ed anche qui ci soccorrono le leggi ed il Codice civile - ha come obiettivo la soddisfazione di interessi che non sono costituiti dal lucro, dal profitto o dal reddito, mentre invece l'azienda, retta nella forma di persona giuridica, secondo la legge e secondo la dottrina, impone che all'azienda così considerata l'obiettivo finale della propria esistenza e della propria attività sia il reddito o il profitto, quindi ci troviamo nella condizione, signor Presidente, di trovarci a far nascere un ente che è un mostro, perché la composizione dei soci determina una naturale contrapposizione di interessi, che sono rappresentati per il socio persona giuridica privata in un certo modo, ho prima fatto riferimento al profitto ed al reddito, mentre per l'oggetto sociale della cooperativa, oltre tutto qualificata come sociale, l'obiettivo finale non è il raggiungimento del lucro o del reddito, quindi anche qui ci troviamo in una situazione di conflitto insanabile e se tutto questo lo si rapporta e quindi il problema lo si analizza dal combinato disposto degli artt. 24 e 28, ci rendiamo ancora più conto di quanto mostruosa possa essere la formulazione del testo, ma soprattutto di natura mostruosa sono le conseguenze che il testo così combinato ci determina; perché a questo punto ci troveremo nella condizione di immaginare la cooperativa sociale, nata dall'unione di più soci nei quali ci troviamo la persona giuridica privata con la qualificazione cui prima facevo riferimento e d'altro canto all'art. 28 mettiamo nella condizione la cooperativa sociale di poter disporre delle agevolazioni previste dalla legislazione, che sono di varia natura, di carattere economico e di carattere fiscale.

Ecco perché in me le perplessità, per quanto riguarda questo aspetto del disegno di legge, mi inducono a ritenere, così come del resto ho ampiamente reso la mia opinione in Commissione, laddove in riferimento al sistema cooperativistico del Trentino, ma immagino che questo si possa configurare anche per quanto riguarda il sistema cooperativistico dell'Alto Adige, noi in realtà andiamo a immaginare e a realizzare un sistema nel quale il sistema nasconde dietro ai principi, alle buone intenzioni e ai lodevoli obiettivi nasconde una realtà alla portata di tutti, vale a dire che dietro a questa impalcatura di natura giuridica sostenuta dal cosiddetto volontarismo si nasconde in realtà l'impresa nella sua più oggettiva considerazione e quindi sotto al mantello della cooperazione e della

cosiddetta solidarietà si nasconde l'obiettivo del profitto e del reddito. Intendiamoci, non ho in alcun modo l'intenzione di demonizzare il profitto ed il reddito, se questi sono inseriti in un contesto giuridicamente valido e quindi disciplinato ed una visione economica che deve sempre fare i conti con i supremi interessi della Nazione e quindi del popolo, ma non possiamo tacere sul fatto che si possa contrabbandare un'impostazione come quella delle cooperative in un certo modo ed in un certo verso ed al medesimo tempo consentire che, protetti dall'ombrello di questa impalcatura, possono in realtà nascondersi nicchie di interessi precostituiti, interessi nei confronti dei quali anche la magistratura, per quanto riguarda le cooperative rosse, sta in questo momento svelando i retroscena, che rispondono a tangentopoli, quindi direi che a questo proposito ha fatto bene il collega Benedikter a richiamare l'attenzione dell'aula sulla necessità di un esame meno distratto e più approfondito del disegno di legge, anche non soltanto per le valide ragioni sostenute dal collega Benedikter, ma anche - consentitemi - per queste osservazioni che ritengo essere comunque pertinenti e degne di un'attenzione migliore e più completa ed approfondita.

Ad ogni modo voteremo contro l'art. 28, appunto per le considerazioni che ho avuto modo di sostenere in questa occasione.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter) (Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'art. 27? Nessuno. La parola alla Giunta.

BACCA: Ringrazio i colleghi intervenuti, non è colpa mia se i colleghi non sono presenti in aula come si dovrebbe di fronte ad una legge di questa natura, dato che per le nostre due Province la cooperazione è un fatto estremamente pregnante. Stiamo trattando le cooperative di solidarietà sociale, avevamo una legge precedente, la n. 28, che precedeva la legge nazionale, dobbiamo riscrivere parte della nostra legge, perché sembra più utile farlo in un contesto che vede la nostra legge operare all'interno anche della 381.

Per quanto concerne la lettura negli articoli seguenti la Giunta farà un testo coordinato, quindi la lettura, anche per gli utenti, verrà aiutata dal testo coordinato.

Per quanto concerne l'art. 27: ritengo che tale articolo vada letto in concomitanza con il contenuto che andremo a discutere dell'art. 28, cioè quello di assicurare comunque alle nostre cooperative sociali codificate nella legge regionale i benefici o quello che non possiamo dare con legge regionale e che viene dato con la n. 381, cioè quei benefici delle cooperative sociale ed il regime tributario che alle cooperative sociali viene dato dalla legislazione nazionale competente in materia.

Per quanto concerne il richiamo all'art. 24 fatto dal cons. Taverna, vorrei ricordare che quando indichiamo personalità giuridiche pubbliche e private intendiamo permettere l'ingresso a soci da una parte dei Comuni, cioè con personalità giuridica pubblica, o di altri enti, tipo le fondazioni, che hanno personalità giuridica di natura privata, non pensavamo senz'altro alle S.P.A. o alle società di capitale. Penso con questo di essermi chiarito anche con il collega Taverna.

(Präsident Peterlini übernimmt wieder den Vorsitz) (Riassume la Presidenza il Presidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Danke. Zur Abstimmung. Wer einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Niemand. Sull'articolo 27. Ja, wer ist dafür? Wer ist dagegen? Gegenprobe. Dagegen? 4 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? 2.

Damit ist der Artikel 27 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo ora alla votazione. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Nessuno? Chi è contrario? 4 voti contrari. Chi si astiene? 2 astensioni.

L'articolo 27 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum

Art. 28 (Ersetzung des Artikels 11)

1. Der Artikel 11 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 11

(Begünstigungen und Erleichterungen für die sozialen Genossenschaften)

1. Die gemäß diesem Gesetz errichteten sozialen Genossenschaften genießen die den sozialen Genossenschaften gemäß dem Gesetz vom 8. November 1991, Nr. 381 anerkannten Begünstigungen und Erleichterungen."

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 28

Art. 28 (Sostituzione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Benefici ed agevolazioni per le cooperative sociali)

1. Le cooperative sociali costituite in conformità alla presente legge godono di tutti i benefici e agevolazioni riconosciuti alle cooperative sociali dalla legge 8 novembre 1991, n. 381."

PRÄSIDENT: Wortmeldungen?

Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire?

Cons. Benedikter, prego, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Der zuständige Regionalassessor hat gerade gesagt, daß wir auf das Staatsgesetz nicht nur Bezug nehmen können, wir müssen darauf Bezug nehmen, weil wir gewisse, vom Staat durch das Staatsgesetz eingeräumte Vergünstigungen nicht mit Regionalgesetz verfügen können und daher müssen wir sagen, daß es im übrigen wie im Staatsgesetz gilt. Es gilt im übrigen das Staatsgesetz, weil dort eben Vergünstigungen enthalten sind, die wir nicht verfügen können. Jetzt haben wir genau diese Bestimmung, wie er gesagt hat, die wir nicht haben können, die wir nicht vorsehen können. Da heißt es im Artikel 28: Die gemäß diesem Gesetz errichteten sozialen Genossenschaften genießen die den sozialen Genossenschaften gemäß dem Staatsgesetz anerkannten Begünstigungen und Erleichterungen. Ich bin auch der Ansicht, daß wir nicht die vom Staat anerkannten Begünstigungen einfach mit unserem Gesetz unseren Genossenschaften geben können. Wir können nicht sagen, daß wir dieselben Vergünstigungen schaffen, die der Staat für die Genossenschaften in Italien insgesamt vorsieht und daß wir sie dann unseren Genossenschaften geben. Wir können nicht sagen, daß das was das Staatsgesetz an Vergünstigungen vorsieht wir durch Gesetzesbestimmung der Region unseren Genossenschaften geben. Das gibt es nicht. Der Herr Assessor hat vorher richtig gesagt, daß wir auf das Staatsgesetz Bezug nehmen müssen, aber zählen wir doch die staatlichen Bestimmungen auf, die da gelten, wie ich es

vorher verfochten habe. Die braucht es nicht, wurde gesagt, da kommt dann der Testo unico und dann wird schon alles klar sein. Aber jetzt machen wir genau das, was der Assessor vorhin gesagt hat, daß wir es nicht tun dürfen, was ich auch der Ansicht bin, daß wir es nicht tun dürfen, weil dann kein Rechtsstaat mehr ist. Der Staat bestimmt mit seinen Gesetzen und wir treten dort wo wir zuständig sind, siehe Genossenschaftswesen, wo wir die primäre Zuständigkeit haben, mit unserem Gesetz anstelle des Staates, können aber nicht gleichzeitig sagen, daß das was der Staat euch gibt, das bestimmen wir und daß diese staatlichen Bestimmungen auch für euch gelten. Im übrigen treten wir dann anstelle des Staates. Das geht nicht gleichzeitig. Das geht nicht.

(L'assessore regionale competente ha testè affermato che non solo possiamo, bensì dobbiamo fare riferimento alla legge dello Stato, poiché non possiamo disporre con legge regionale determinati benefici che sono stati concessi con legge ordinaria. Per questo dobbiamo prevedere che valga quanto previsto dalla legge statale, poiché essa prevede dei benefici che non possiamo riconoscere con legge regionale. Ed ora ci troviamo ad esaminare una norma che non possiamo approvare, poiché, come ha spiegato l'assessore, le cooperative sociali costituite in conformità alla presente legge, godono di tutti i benefici riconosciuti alle cooperative sociali dalla legge statale. Ed anch'io sono dell'avviso che con legge regionale non si possano riconoscere alle nostre cooperative delle agevolazioni riconosciute dalla legge statale. Non possiamo neppure creare le stesse agevolazioni che lo Stato prevede a livello nazionale per le cooperative, attribuendole poi alle nostre cooperative. L'assessore ha giustamente osservato che dobbiamo fare riferimento alla legge statale, menzionando le norme statali in vigore, come io stesso avevo affermato precedentemente. Mi è stato però risposto che non era necessario, poiché sarebbe seguito il Testo Unico e tutto sarebbe stato molto più chiaro. Ma ora ci apprestiamo a fare ciò che l'assessore ha teste affermato di non poter fare, poiché altrimenti non sarebbe più garantito lo Stato di diritto. Lo Stato disciplina infatti la materia con sue leggi e noi ci sostituiamo allo Stato nelle materie in cui abbiamo potestà primaria, ma non possiamo contestualmente dichiarare che la Regione individua le materie che lo Stato andrà a disciplinare e che le norme dello Stato debbono valere anche per le cooperative a livello regionale. Del resto noi ci sostituiamo allo Stato e questo non mi pare sia corretto.)

PRÄSIDENT: Damit - wenn keine weiteren Wortmeldungen sind und ich sehe keine - kommen wir zur Abstimmung über den Artikel 28. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? 4. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Bei 4 Gegenstimmen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Artikel 28 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie. Se non vi sono altri oratori iscritti a parlare, passiamo alla votazione dell'art. 28. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? 4 voti contrari. Chi si astiene? Nessuno.

L'articolo 28 è approvato con 4 voti contrari ed il resto dei voti favorevoli.

PRÄSIDENT:

Art. 29 (Schluß- und Übergangsbestimmungen)

1. Die allenfalls der Region bis zum 22. Februar 1992 kraft Artikel 11 des Gesetzes vom 31. Jänner 1992, Nr. 59 überwiesenen Beträge bleiben im regionalen Fonds für wechselseitige Unterstützung zur Förderung und Entwicklung des Genossenschaftswesens, der im Sinne des Artikels 31 quater des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7 errichtet wurde.

2. Falls dafür nicht Sorge getragen wurde, müssen die Verbände zur Vertretung dem Regionalausschuß

binnen zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ihre Entscheidung bezüglich der Einrichtung oder Nichteinrichtung im Sinne des Artikels 31 bis des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7 des im Artikel 11 des Gesetzes vom 31. Jänner 1992, Nr. 59 vorgesehenen Fonds für wechselseitige Unterstützung mitteilen.

- 3. Das Genossenschaftsregisteramt führt die neuen Kategorien und Unterkategorien nach Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7 binnen neunzig Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein.
- 4. Die Voraussetzung nach Artikel 13 Absatz 7 Buchstabe a) des Gesetzes vom 31. Jänner 1992, Nr. 59, die im Artikel 5 dieses Gesetzes übernommen wurde, wird auf die Wohnbaugenossenschaften, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes errichtet wurden, angewandt.
- 5. Die Genossenschaften für "soziale Solidarität", die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes errichtet wurden, werden in die Kategorie "soziale Genossenschaften" eingetragen.
- 6. Mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses, das nach Beschluß des Regionalausschusses binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassen ist, werden in der Folge die Durchführungsverordnungen zu den Regionalgesetzen vom 29. Jänner 1954, Nr. 7 und vom 28. Juli 1988, Nr. 15, die mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 17. Dezember 1955, Nr. 145 bzw. mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 22. August 1991, Nr. 11/L genehmigt wurden, geändert. Diese Änderungen werden auf Grund des Artikels 15 Absatz 8 des Gesetzes vom 31. Jänner 1992, Nr. 59 außerdem den Voranschlag der Zinsen wegen der verzögerten Zahlung der Ausgaben und Honorare für die ordentliche Revison nach Artikel 28 des Regionalgesetzes vom 25. Jänner 1954, Nr. 7 sowie die Strafen für die unterlassene Zahlung derselben und die Festlegung des Berufsbildes eines Revisors nach Artikel 21 des Regionalgesetzes Nr. 7 von 1954 enthalten.
- 7. In Erwartung, daß das mit Legislativdekret vom 27. Jänner 1992, Nr. 88 vorgesehene Register der Rechnungsprüfer errichtet wird, sind die Landeskommissionen für das Genossenschaftswesen verpflichtet, das derzeit geltende Verfahren bei der Auswahl der Revisoren nach Artikel 21 des Gesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7 zu berücksichtigen.
- 7 bis. In Erwartung, daß das mit Legislativdekret Nr. 88 vom 27. Jänner 1992 vorgesehene Register der Rechnungsprüfer errichtet wird, können die im Berufsverzeichnis der Handelsdoktoren und im Berufsverzeichnis der Rechnungsführer Eingetragenen in das mit Artikel 29 bis vorgesehene Verzeichnis eingeschrieben werden. Diese werden wieder daraus gelöscht, sobald das Register der Rechnungsprüfer errichtet ist.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI E TESTO COORDINATO

Art. 29 (Norme transitorie e finali)

- 1. Le somme eventualmente versate alla Regione dalla data del 22 febbraio 1992, in forza dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, restano acquisiti al fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 quater della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni.
- 2. Nel caso in cui non vi abbiano già provveduto, le associazioni di rappresentanza devono comunicare alla Giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la loro decisione in merito alla costituzione o meno, ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, del fondo mutualistico previsto dall'articolo 11 della

legge 31 gennaio 1992, n. 59.

- 3. L'Ufficio del Registro delle cooperative attiva le nuove categorie e sottocategorie di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 4. La condizione di cui all'articolo 13, comma 7, lettera a), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come richiamato dall'articolo 5 della presente legge, si applica nei confronti delle cooperative edilizie di abitazione, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge.
- 5. Le cooperative di "solidarietà sociale", già costituite all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nella categoria "cooperative sociali".
- 6. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanare, previa deliberazione della Giunta medesima, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno conseguentemente modificati i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 29 gennaio 1954, n. 7 e 28 luglio 1988, n. 15, approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 1955, n. 145 e decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 1991, n. 11/L. Tali modifiche, stante il disposto dell'articolo 15, comma 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, avranno altresì per oggetto la previsione di interessi per il ritardato pagamento delle spese e competenze per la revisione ordinaria di cui all'articolo 28 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, e di sanzioni per l'omesso pagamento delle stesse e la definizione del profilo professionale del revisore di cui all'articolo 21 della stessa legge regionale n. 7 del 1954.
- 7. In attesa che il Registro dei revisori contabili, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, venga istituito, le Commissioni provinciali per le cooperative, nella scelta dei revisori di cui all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, sono tenute a seguire la procedura attualmente in vigore.

7 bis. In attesa che il registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, venga istituito, possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29 bis gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri. I suddetti iscritti decadono non appena verrà istituito il registro dei revisori contabili.

PRÄSIDENT: Abänderungen dazu, ich verlese:

"7 bis. Bis zur Errichtung des mit Legislativdekretes Nr. 88 vom 27. Jänner 1992 vorgesehenen Registers der Rechnungsprüfer können in das laut Art. 29 bis vorgesehene Verzeichnis die in den Berufsverzeichnissen der Handelsdoktoren und der Ragionieri sowie die in das Verzeichnis der amtlichen Rechnungsprüfer (Revisori ufficiali dei conti) eingetragenen Personen eingeschrieben werden. Obige Eintragungen gelten als verfallen, sobald das Register der Rechnungsprüfer errichtet ist".

Graziano Bacca und Oskar Peterlini

PRESIDENTE: Emendamenti all'art. 29:

"7 bis. Fino all'istituzione del registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29 bis gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri nonché le persone iscritte nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. I suddetti iscritti decadono non appena verrà istituito il registro dei revisori contabili."

PRÄSIDENT: Es ist das Blatt, auf dem keine Unterschrift darauf ist. Auf Deutsch haben wir es schon längst verteilt. Beim Italienischen fehlen die Unterschriften. Es ist auch der 14er darauf. Den 14er haben wir schon genehmigt. Auf Deutsch ist Graziano Bacca und Oskar Peterlini unterschrieben. Im Italienischen fehlen die Unterschriften. Haben wir es gefunden? Gut, haben wir alles verstanden. Du

bekommst eine Kopie. Wir haben das Blatt verteilt, es ist mit dem 14er auf dem gleichen Zettel. Den letzten Teil diskutieren wir später. Wir diskutieren jetzt den ersten Abänderungsantrag zum Artikel 29, Buchstabe 7 bis, der auf dem gleichen Zettel wie der 14er und von Assessor Bacca und meiner - Wenigkeit sowie von Abg. Pahl unterzeichnet ist. Haben wir es?

Abg. Benedikter, nein zum Abänderungsantrag Bacca, Peterlini, Pahl, der die Rechnungsprüfer in diese Übergangsbestimmung miteinschließt. Zu dem haben wir nichts zu sagen. Danke. Weitere Wortmeldung zu diesem Abänderungsantrag. Keine. Dann stimmen wir ab über den Abänderungsantrag. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Contrari? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 5.

Bei 5 Enthaltungen ohne Gegenstimme ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: E' il foglio senza firme. La versione tedesca dell'emendamento è già stata distribuita e su quello italiano mancano le firme. Anche l'articolo 14 che abbiamo già approvato è sullo stesso foglio; l'emendamento in tedesco è firmato dai cons. Graziano Bacca e Oskar Peterlini mentre quello in italiano è privo di firme. L'ha trovato, consigliere? Le daremo un'altra copia: ripeto l'articolo 14 è sullo stesso foglio. Più tardi esamineremo l'ultima parte. Adesso trattiamo il primo emendamento all'art. 29 lettera 7 bis. L'emendamento è sullo stesso foglio dell'art. 14 ed è firmato dall'assessore Bacca, da me e dal cons. Pahl. L'ha trovato?

No, cons. Benedikter, è l'emendamento firmato da Bacca, Peterlini e Pahl e include in questa norma transitoria i revisori dei conti. Qualcuno desidera intervenire? Grazie! Altri interventi? Nessuno. Pongo quindi in votazione l'emendamento. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5 astensioni.

L'emendamento è approvato con 5 astensioni.

PRÄSIDENT: Der nächste Abänderungsantrag. Nur verlesen.

Der Abänderungsantrag 29 ist verteilt worden. Es fehlt nur der letzte Satz, den würde ich jetzt verlesen. Der letzte Satz heißt:

Die oben erwähnten Bezeichnungen können weder geändert noch ergänzt werden. Das ist der Abänderungsantrag 29. Der Assessor Bacca erklärt.

PRESIDENTE: Ed ora trattiamo il prossimo emendamento, di cui prego di darne lettura.

L'emendamento all'art 29 è già stato distribuito, manca solo l'ultima frase. Ne darò lettura: "Le denominazioni di cui sopra saranno senza qualsiasi aggiunta od integrazione."

Questo è l'emendamento 29. L'assessore Bacca ora lo illustrerà.

BACCA: Con il decreto legislativo n. 41 del 14 dicembre 1992 si va a modificare tutto il sistema bancario e per quanto concerne le nostre casse rurali e le Raiffeisenkassen dovrebbe venire aggiunto, secondo la legge statale, la denominazione di "credito cooperativo", che soprattutto in tedesco è difficilmente traducibile, allora andiamo a dire che per quanto concerne il credito cooperativo esistente in Regione questo continua a mantenere le denominazioni attualmente in atto, cioè Raiffeisenkasse o Casse rurali per quanto concerne la Provincia di Trento, perché storicamente in Sudtirolo le Casse rurali si sono sempre chiamate Raiffeisenkasse e desideriamo che continuino a chiamarsi così anche nell'ambito dell'organizzazione bancaria degli anni futuri.

PRÄSIDENT: Nein, zum Abänderungsantrag. Wir reden zum Abänderungsantrag, den der Assessor Bacca jetzt mit diesem Zusatz erläutert hat, der jetzt verteilt wird. Keine Wortmeldungen dazu. Dann können wir darüber abstimmen. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? 3.

Damit ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: No, stiamo trattando l'emendamento che l'assessore Bacca ha illustrato insieme all' emendamento aggiuntivo che stiamo distribuendo. Interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3 astenuti.

L'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Bitte Abg. Benedikter, Sie haben sich zum Artikel vorgemerkt.

PRESIDENTE: Prego, cons. Benedikter, Lei ha chiesto la parola in merito all'articolo.

BENEDIKTER: Ich habe bei Beginn der Debatte über diesen Gesetzentwurf erklärt, daß der Gesetzentwurf ein Meisterwerk der Unverständlichkeit ist, aber diese Unverständlichkeit wirkt sich dann - und ich sage jetzt Gott sei Dank - auch auf die rechtsstaatliche Zulässigkeit aus. Es geht nicht, daß ein solches Gesetz in einem Rechtsstaat durchgelassen wird, wenn es nicht verständlich ist. Da haben wir wieder ein Beispiel und ich werde diesbezüglich noch eine Denkschrift für Rom verfassen. Da steht nämlich im sechsten Absatz dieses Artikels, daß mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses innerhalb sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in der Folge die Durchführungsverordnungen zu den Regionalgesetzen vom Jänner 1954 und vom Juli 1988 usw. abgeändert werden. Das betrifft z.B. die Bestimmung im vierten Absatz, wo es heißt, daß die Voraussetzungen nach Artikel 13 Absatz 7 Buchstabe a) des Staatsgesetzes von 1992, die im Artikel 5 dieses Gesetzes übernommen wurden, auf die Wohnbaugenossenschaften, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes errichtet wurden, angewandt werden. Der Bestimmung geht der vierte Absatz voraus, da kann ich nicht nachher sagen, daß diese Bestimmung sozusagen erst in Kraft tritt, wenn eine Durchführungsverordnung zum früheren Gesetz abgeändert wird. Diese Bestimmung ist eine gesetzliche Bestimmung und hat als solche ihre Kraft. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt sie in Kraft und man kann nicht die Bedingung setzen, daß es eine Durchführungsverordnung zu einem früheren Gesetz braucht, um eine in diesem Gesetz verfügte Bestimmung in Kraft zu setzen.

Und dann heißt es, daß diese Durchführungsverordnungen, die da angekündigt werden, die man also zur Bedingung macht, damit gewisse Artikel in Kraft treten, auch die Strafen für die unterlassene Zahlung enthalten müssen. Das sind also Verwaltungsstrafen. Der Durchführungsverordnung wird überlassen, daß Verwaltungsstrafen eingeführt werden. Das ist sicher. Das geht in einem Rechtsstaat nicht, denn wenn schon muß das Gesetz die Verwaltungsstrafen einführen und nicht, daß das Gesetz sagt, daß mit Durchführungsverordnungen auch die Verwaltungsstrafen verhängt werden. Das ist sicher mit den Grundsätzen des Rechtsstaates nicht vereinbar und führt zu Recht zur Rückverweisung des Gesetzes.

(All'inizio della discussione generale su questo disegno di legge ho affermato che questo provvedimento legislativo è un capolavoro di poca chiarezza e questo si ripercuote - per fortuna - anche sull'ammissibilità di tale legge. Non è tollerabile che una legge incomprensibile venga emanata in uno stato di diritto. E' un altro esempio di mancanza di chiarezza e provvederò ad inviare a riguardo un promemoria a Roma. Al sesto comma di questo articolo si prevede l'emanazione dei regolamenti di esecuzione alle leggi regionali del gennaio 1954 e del luglio del 1988 con Decreto del Presidente della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame. Tale norma interessa ad esempio la disposizione del quarto comma, laddove si prevede l'applicazione della condizione di cui all'art. 13, comma 7, lettera a) della legge statale del 1992 nei confronti delle cooperative edilizie di abitazione, costituite dopo l'entrata in vigore della legge in esame. Per cui la disposizione in oggetto é susseguente al quarto comma: ne risulta che non sarà possibile prescrivere

l'entrata in vigore della stessa, non appena verrà modificato il regolamento di esecuzione alla legge già emanata. La presente disposizione costituisce una norma legislativa ed essa entrerà in vigore con l'emanazione della legge, per cui non è ammissibile che si renda necessaria l'emanazione del regolamento di esecuzione alla legge affinché tale disposizione possa entrare in vigore.

Viene inoltre previsto che il regolamento d'esecuzione costituisca una condizione per l'entrata in vigore di certi articoli e contemporaneamente prescriva le sanzioni in caso di omissione di pagamento. Si tratta quindi di sanzioni amministrative e si rimanda al regolamento la facoltà di introdurle; ma ciò non è ammissibile in uno stato di diritto, poiché le sanzioni amministrative debbono venir previste con legge. La legge non può stabilire che con regolamento vengano inflitte delle sanzioni amministrative. Un tale procedere non corrisponde ai principi di uno stato di diritto e porterà senz'altro al rinvio della legge stessa.)

<u>PRÄSIDENT</u>: Danke. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir stimmen ab über den Artikel. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke schön. Wer stimmt dagegen? Einer. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Bei einer Enthaltung ist der Artikel 29 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie. Qualcuno desidera intervenire? Passiamo ora alla votazione dell'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Grazie. Contrari? 1 voto contrario. Astenuti? Nessuno.

L'articolo 29 è approvato con una astensione.

PRÄSIDENT:

Art. 30 (Koordinierter Text)

1. Der Präsident des Regionalausschusses wird ermächtigt, nach Beschluß des Regionalausschusses die Bestimmungen des I. Abschnittes dieses Gesetzes und jene des Regionalgesetzes vom 29. Jänner 1954, Nr. 7 sowie des Regionalgesetzes vom 11. Februar 1955, Nr. 3 in einem koordinierten Text zu sammeln, sowie die Bestimmungen des III. Abschnittes dieses Gesetzes und jene des Regionalgesetzes vom 22. Oktober 1988, Nr. 24 in einem koordinierten Text zu sammeln.

Art. 30 (Testo coordinato)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare le norme del Capo I della presente legge con le norme contenute nella legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, nonché nella legge regionale 11 febbraio 1955, n. 3, in forma di testo coordinato, nonché a riunire e coordinare le norme del Capo III della presente legge con le norme contenute nella legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, in forma di testo coordinato.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen sehe ich keine mehr. Somit stimmen wir über diesen letzten Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Gegenstimmen? Keine. Wer enthält sich der Stimme? 4.

Bei 4 Enthaltungen ohne Gegenstimme ist der letzte Artikel 30 genehmigt.

PRESIDENTE: Non vedo altri oratori iscritti a parlare. Quindi votiamo quest'ultimo articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4 astensioni.

L'articolo 30 è approvato con 4 astensioni.

PRÄSIDENT: Nur wenn keine Erklärungen zur Stimmabgabe abgegeben werden, können wir jetzt abstimmen. Gut, dann lassen wir es jetzt. Die Gesetzgebungskommission unter dem Vorsitz von Abg. Kußtatscher, also die erste, ist einberufen und das Präsidium idem. Wir unterbrechen somit die Sitzung und sehen uns wieder um 15.00 Uhr. Den übrigen Abgeordneten wünsche ich guten Appetit. Auch den anderen.

PRESIDENTE: Se non vi sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione, altrimenti sospendiamo la seduta per l'intervallo di mezzogiorno. E' stata convocata la Commissione legislativa presieduta dal cons. Kußtatscher, per cui la prima Commissione ed anche l'Ufficio di Presidenza si riuniscono in seduta. Sospendiamo ora la seduta. I lavori proseguiranno alle ore 15.00. Auguro ai consiglieri che non partecipano alle sedute ma anche agli altri, buon appetito!

(ore 12.31)

(ore 15.08)

Vorsitzender: Präsident Peterlini Presidenza del Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Ich bitte Platz zu nehmen, meine Damen und Herren, und bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto; si proceda all'appello nominale, per favore.

PAHL: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Damit ist die Sachdebatte abgeschlossen und wir kommen zu den Erklärungen zur Stimmabgabe. Als erste hat sich Frau Abg. Zendron zu Wort gemeldet.

Bitte schön Frau Abgeordnete. Fünf Minuten pro Kopf.

PRESIDENTE: Abbiamo terminato la discussione articolata e passiamo alle dichiarazioni di voto. Come primo oratore ha chiesto la parola la signora Zendron.

Prego Consigliere. Lei ha cinque minuti a disposizione.

ZENDRON: Grazie, signor Presidente. Farò una breve dichiarazione di voto.

Siamo sostanzialmente d'accordo con questa legge, che recepisce una normativa nazionale, però non ci si può forse esimere dal fare qualche osservazione sul fatto che quando vengono recepite anche leggi nazionali, comunque vengono sempre recepite cercando di togliere di qua e di là un po' di trasparenza, insomma annacquando un pochino le normative quando sono molto progressiste, ad esempio credo che non sia una decisione che favorisce la trasparenza il fatto di affidare la gestione dei fondi mutualistici, anche per quanto riguarda la promozione delle cooperative, alle associazioni, soprattutto a quelle di rappresentanza, potrebbero essere delle società ad hoc, delle società cooperative e questo sarebbe un elemento di chiarezza e di trasparenza. Sappiamo che ci sono forti resistenze soprattutto da quelle associazioni cooperative molto potenti, che vogliono tenere stretti i propri membri

o iscritti e questo lo si vede anche da quanto è successo sull'art. 12, dove è stato rifiutato il nostro emendamento, che era veramente teso a garantire una scelta di libertà e per garantire il modo migliore di fare le cose. E' sbagliato introdurre una cosa innovativa e significativa come la certificazione di bilancio e poi costringere gli iscritti ad un'associazione, chissà perché, a fare fare questa operazione dall'associazione di appartenenza, lo trovo sbagliato ed assurdo, non si capisce perché se una cooperativa voglia scegliere di farsi fare la certificazione di bilancio nel modo migliore possibile ed abbia fiducia in un libero professionista perché mai deve andare all'associazione di appartenenza, è un elemento che riduce la libertà di scelta dei cooperatori; lo voglio dire anche qui come l'ho detto in Commissione, pensavo che la riproposizione in aula avrebbe causato una riflessione maggiore, invece è passata in parte in modo distratto ed invece chi era veramente convinto ha votato contro questo.

Devo dare atto all'assessore Bacca, anche per i contatti che ho avuto io stessa, di aver fatto una consultazione molto ampia in un settore che è importantissimo in tutta la Regione, però purtroppo sappiamo che mentre nel Trentino le normative le nazionali che garantiscono l'incentivazione delle cooperative vengono effettivamente recepite ed applicate con larghezza e questo delle cooperative è un settore economico trainante, importante e molto significativo; la stessa cosa non è della Provincia di Bolzano e questo credo che non vada dimenticato neppure in questa sede, dove tutte le normative che riguardano l'incentivazione e la concessione di contributi a qualche titolo vengono non applicate, in quanto la Provincia ha la competenza, però non vengono neppure applicate con legge propria della Provincia, quindi rimane un settore che viene trattato in maniera molto severa, praticamente come se si trattasse di iniziativa privata qualunque; lo abbiamo visto e lo voglio ricordare anche con una legge recente dell'inizio di quest'anno, una legge che ha introdotto qualche incentivazione per le cooperative sociali, per le cooperative che nascono sui residui di industrie che vengono chiuse ed abbiamo un esempio in questi giorni con la Magnesio di Bolzano che ha chiuso e gli operai hanno formato una cooperativa che continuerebbe la produzione in un settore, la produzione di anodi, che è attivo, però questa cooperativa non viene incentivata in alcuna maniera, perché quella legge cui abbiamo fatto cenno adesso non ha avuto ancora, dopo 8 mesi di tempo, il regolamento di esecuzione e praticamente è semplicemente una cosa astratta che sta lì in attesa di un'applicazione che chissà quando avverrà, visto che il momento di crisi è adesso e che adesso sarebbe estremamente necessario attivare tutte le forme possibili di attività economiche ed industriali ed in particolare mi sembra che quello delle cooperative sia un settore che sicuramente non può riassorbire tutta la crisi, ma sicuramente può dare un contributo estremamente significativo se però gli strumenti che sono a disposizione, come leggi quadro nazionali, venissero effettivamente applicati; ripeto, questo avviene per la Provincia di Trento, però non avviene in alcuna maniera per quello che riguarda la Provincia di Bolzano e credo che questa sarà una cosa di cui sconteremo le conseguenze, purtroppo le sconteranno altri rispetto a quelli che fanno queste scelte politiche, come sempre avviene.

PRÄSIDENT: Danke Frau Abgeordnete.

Der nächste Redner ist Abg. Gerold Meraner.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere.

Il prossimo oratore iscritto a parlare è il cons. Gerold Meraner.

MERANER: Ehe wir diesen Gesetzentwurf verabschieden, sollten wir an die Ursprünge der Genossenschaften zurückdenken. Viele unter uns haben es noch selbst erlebt, wie in den vergangenen Jahrzehnten manche, nicht alle, manche Repräsentanten der freien Marktwirtschaft in gewissen Bereichen, besonders im Agrarbereich, Monopolstellungen inne hatten und damit verbunden Willkür gegenüber den Lieferanten ausübten. Es galt nun, dieser ungerechten Situation ein Gegengewicht entgegenzusetzen und deshalb hat man Genossenschaften in allen wichtigen Bereichen, insbesondere im

Bereich der Landwirtschaft ins Leben gerufen. Das Ziel war, monopole Willkür zu verhindern und zu garantieren, daß die Produzenten von landwirtschaftlichen Produkten, ganz gleich ob dies nun Vieh, Wein, Obst, Kartoffeln, Gemüse schlechthin sein sollten, den Absatz garantiert hatten, und zwar zu optimalen Bedingungen und zu gerechten Preisen. Es war deshalb nur gerecht und sinnvoll, daß die öffentliche Hand in der Anfangsphase diesen Genossenschaften unter die Arme gegriffen und sie gefördert hat.

Was wir jetzt erleben, seit Jahren erleben, kann aber nicht mehr im Sinne des Erfinders sein. Meine Damen und Herren, nehmen wir bitte zur Kenntnis, daß die Genossenschaft nicht etwas an und für sich Gutes und Heiliges ist, sondern daß die Genossenschaft nur dann gut ist und nur solange gut ist, als sie diesen eben kurz geschilderten ursprünglichen Zweck auch tatsächlich erfüllt. Wir erleben es heute immer wieder, daß Genossenschaften genau das tun, was früher einige Händler in der freien Marktwirtschaft getan haben und was zur Gründung der Genossenschaften führte. Wir müssen, wenn wir uns diesen Gesetzentwurf anschauen, eindeutig feststellen, daß die Genossenschaft in übertriebener und ungerechter Weise bevorzugt werden gegenüber der freien Marktwirtschaft im allgemeinen. Bevorzugt durch Beiträge, bevorzugt durch die Beauftragung mit öffentlichen Arbeiten, stark bevorzugt in steuerrechtlicher Hinsicht, stark bevorzugt auch im Hinblick auf die Kontrolle, wobei gerade an diesem Gesetzentwurf scharf kritisiert werden muß, daß jene Genossenschaften, die einen Umsatz von 30 Milliarden im Jahr nicht überschreiten, der ordentlichen Revision entzogen werden. Haben sie sich Gedanken darüber gemacht, meine Damen und Herren, wieviele Betriebe dies sind. In Südtirol auf alle Fälle kann festgestellt werden, daß im Bereich der etwas über 7.000 Handelsbetriebe mit Abstand die meisten diese 30 Milliarden Grenze nicht erreichen. Wenn wir die Genossenschaften anstatt sie im ursprünglichen Sinne zu fördern, unter Garantierung eines gleichzeitigen ebenbürtigen Bestehens der freien Marktwirtschaft in dieser Art fördern, dann werden wir beides ruinieren, den freien Markt und über lang oder kurz auch die Genossenschaften. Auf alle Fälle sind diese Förderungen, diese Regelungen dazu angetan, über die Genossenschaft die freie Marktwirtschaft in vielen Bereichen dem Ruin zuzuführen. Wir brauchen nicht lange darüber zu rätseln, ob das einmal geschehen wird. Wir können konkrete Daten aufweisen, nennen sie mir heute beispielsweise noch die freien Obsthändler, nennen sie mir heute noch die freien Weinhändler, nennen sie mir heute noch die mit einigermaßen Bedeutung bestehenden Viehhändler in Südtirol. Es gibt sie nicht mehr. Sie sind durch die Genossenschaften ruiniert worden und weil sie ruiniert worden sind, fehlt jenes wichtige Element im Handel, das wir so gerne als Konkurrenz bezeichnen.

Konkurrenz ist ein Begriff, der mitunter negativ belegt ist, der aber etwas sehr wichtiges darstellt. Die Konkurrenz ist ein sehr wesentlicher Faktor für den Konsumenten und für den Produzenten. Diese Konkurrenz kommt uns in weiten Bereichen, insbesondere in der Agrarwirtschaft abhanden, weil die Genossenschaften aufgebläht, übermäßig gefördert und geschützt worden sind und dadurch auch die tüchtigsten freien Händler in diesen Bereichen nicht mehr Paroli bieten konnten und eingegangen sind. Ich glaube nicht, daß wir uns das Recht anmaßen dürfen, Steuergelder so zu verteilen, daß wir Hunderte von alteingesessenen und ehrenwerten Betrieben durch diese ungleichmäßige Handhabung zugrunderichten. Ich glaube auch nicht, daß es gerechtfertigt wäre, wenn der Steuerzahler für die Fehler im Management und die Verwaltungsfehler der Genossenschaften immer wieder zur Kasse gebeten würde. Ich könnte dafür eine ganze Reihe von Obst- und Weinbaugenossenschaften nennen. Bei den Viehgenossenschaften möchte ich beispielsweise noch an die IVES erinnern. Wir wollen kein Genossenschaftsmonopol in unserem Lande. Wir wollen nicht, daß die Parteien, die Mehrheitsparteien, über die Genossenschaften übermäßigen Einfluß auf das wirtschaftliche Geschehen in unserem Lande nehmen. So wie die Genossenschaften heute organisiert sind, besteht große Gefahr, daß über diese Genossenschaften, ob sie es wollen oder nicht, manche, nicht alle, Politiker übermäßigen Einfluß nehmen und die Tangentopoli weiterfunktioniert. Das ist meine große Sorge. Wir wehren uns gegen Monopole jeder Art. Wir brauchen die Genossenschaften und wir brauchen daneben - sofort, Herr Präsident, komme ich zum Ende - eine ebenso gut funktionierende freie Marktwirtschaft. Die übermäßige Bevorzugung der Genossenschaften ruiniert, wie gesagt, die freie Wirtschaft. Wir wollen aber nicht, daß das Monopol und die Willkür einzelner früherer Handelstreibender durch das jetzige Monopol und die Willkür moderner, mit Steuergeldern übermäßig finanzierter und geförderter Genossenschaften ersetzt werden. Deshalb ein klares Nein zu diesem Gesetzentwurf.

(Prima di approvare questo disegno di legge, dovremmo pensare alle origini delle cooperative. Molti di noi, non tutti, sono stati testimoni del fatto che alcuni rappresentanti della libera economia di mercato, nei decenni passati, hanno rivendicato il diritto ad un monopolio in certi settori, anzitutto nell'agricoltura, agendo con arbitrio nei confronti dei fornitori. Ovviamente era necessario porre un rimedio a quella situazione iniqua. Così vennero istituite le cooperative nei settori più importanti, ma soprattutto nell'agricoltura. Lo scopo delle cooperative era quello di impedire l' egemonia di certe imprese che agivano con arbitrio, e di garantire che i produttori agricoli riuscissero a vendere i loro prodotti (bestiame, vino, frutta, patate, verdura ecc.) a condizioni ottimali e ad un prezzo equo. Un intervento della Mano pubblica fu quindi necessario e opportuno per sostenere e promuovere le cooperative.

Quello che succede però ormai da anni, non rispecchia più lo spirito delle cooperative. Signore e signori, non riteniamo la cooperativa un istituzione ottimale e sacra, ma consideriamola buona, fintantoché riuscirà a perseguire lo scopo iniziale testè menzionato! Continuamente assistiamo a ciò che hanno fatto alcuni commercianti del passato e che ha portato alla fondazione delle cooperative. E' evidente che questo disegno di legge favorisce le cooperative in modo esagerato e iniquo, penalizzando in generale la libera economia di mercato. Le cooperative sono privilegiate per ciò che concerne i contributi, gli incarichi per effettuare lavori pubblici, sono privilegiate fortemente dal punto di vista fiscale e anche dal punto di vista dei controlli. E vorrei a tal riguardo citare criticamente la disposizione relativa all'esonero delle cooperative da qualsiasi revisione ordinaria, premesso che il loro fatturato non raggiunga i 30 miliardi l'anno. Signore e signori, avete pensato quante delle 7000 imprese commerciali dell'Alto Adige non raggiungono questo limite? Sicuramente la maggior parte. Se non sosteniamo le cooperative secondo il loro spirito originario, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo del libero mercato, roviniamo ambedue, il libero mercato e prima o poi anche le cooperative. La presente regolamentazione e promozione delle cooperative porta alla rovina di molti settori del mercato libero. Non serve fare dei pronostici, disponiamo già di dati concreti, basti pensare ai commercianti di frutta, di vino, di bestiame, che esercitavano sul libero mercato in Alto Adige. Non esistono più perché sono stati rovinati dalle cooperative. Ne consegue che manca un elemento importante sul mercato e cioè quello della concorrenza.

La concorrenza è un concetto spesso considerato negativamente, ma che è molto importante. La concorrenza è un fattore essenziale per il consumatore e il produttore, e ormai viene meno in molti settori, anzitutto nell'agricoltura, dato che le cooperative sono state promosse e protette in dismisura a svantaggio dei commercianti che non potevano più esistere come tali e sono falliti. Non possiamo arrogarci il diritto di distribuire il gettito dei contribuenti in modo da rovinare - con una gestione iniqua - centinaia di imprese oneste e di antica origine. A mio avviso non è giustificato che il contribuente debba pagare gli errori commessi dall'organizzazione e dall'amministrazione delle cooperative. Potrei addurre ad esempio una serie di cooperative vinicole e frutticole. Nell'ambito delle cooperative per il bestiame vorrei ricordare l'IVES. Per cui ritengo di poter affermare che non desideriamo un monopolio di cooperative nella nostra regione. Non tolleriamo che i partiti della maggioranza esercitino, attraverso le cooperative, un' eccessiva influenza sull'economia della nostra regione. Così come sono strutturate oggi le cooperative, si corre il rischio di un' eccessiva influenza di alcuni politici su di esse e che la "tangentopoli" continui. Questa è la mia preoccupazione. Abbiamo

bisogno delle cooperative e abbiamo bisogno anche - un attimo, signor Presidente, concludo subito - di una libero mercato che funzioni, ma una promozione eccessiva delle cooperative lo rovina. Vogliamo impedire che l'egemonia e l'arbitrio esercitati da alcuni commercianti del passato vengano sostituiti dal monopolio e dall'arbitrio di cooperative sostenute e promosse in modo eccessivo con il gettito d'imposta dei contribuenti. Annuncio quindi il mio voto contrario a questo disegno di legge.)

PRÄSIDENT: Danke schön, Abg. Meraner.

Die nächste Wortmeldung geht an Abg. Alfons Benedikter. Bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Meraner.

Il prossimo oratore iscritto a parlare è il cons. Benedikter. Prego, consigliere.

BENEDIKTER: Ich darf mich dem Vorredner Gerold Meraner anschließen und kann dazu nur sagen, daß ich mich seinerzeit als Regionalassessor zwischen '53 - '59 eben sehr für das Genossenschaftswesen eingesetzt habe. Ich habe das erste regionale Genossenschaftsgesetz eingebracht und war auch überzeugt, daß für uns, für Südtirol, das Genossenschaftswesen notwendig ist und daher auch gefördert werden soll. Aber hier mit diesem Gesetz will man nun sozusagen für das Genossenschaftswesen, wie es heißt, hundert Prozent und noch einige dazu, was darauf hinausläuft, daß die Grundsätze der freien Marktwirtschaft und damit die elementaren Grundsätze auch des EG-Rechtes, der EG-Ordnung, verletzt werden. Ihr wißt ja, es ist ja bereits gesagt worden, daß die Genossenschaften steuerrechtlich bevorzugt sind, was die Aufträge von seiten der öffentlichen Hand anbelangt, sie sind mit Beiträgen bevorzugt, aber wir unterdrücken damit die freie Entfaltung, die freie Entwicklung der nichtgenossenschaftlichen Marktwirtschaft, der freien Marktwirtschaft.

Ich beziehe mich hauptsächlich auf den Artikel 6, wo es heißt, daß die Genossenschaften so bevorzugt werden konnten, weil man eben gesagt hat, daß sie einer Kontrolle unterworfen sind, wo also die Auswüchse der freien Marktwirtschaft, der freien Kapitalwirtschaft, sozusagen hintangehalten werden. Und da heißt es, daß die Genossenschaften von der ordentlichen Revision befreit sind, wenn der Umsatz nicht mehr als 30 Milliarden ausmacht oder wenn das einzelne Mitglied nicht mehr als 3 Milliarden einbringt. Wie gesagt, die meisten Privatbetriebe in Südtirol erreichen nicht diesen Umsatz. Es ist dann eine Abänderung bei Artikel 21 gemacht worden, wo es heißt, daß Mitglieder diejenigen sein können, die freiwillig und unbezahlt dort ihre Arbeit leisten, dann auch diejenigen, die bezahlt werden und dann auch Kapitalkräftige. Wenn das Mitglied nicht mehr als 3 Milliarden, eine Kleinigkeit von 3 Milliarden, einbringt, dann ist die Genossenschaft, wenn sie einen Umsatz von weniger als 30 Milliarden hat, von der ordentlichen Revision befreit. Man sagt, Genossenschaften können deswegen bevorzugt werden, sie können von einigen Bedingungen der freien Marktwirtschaft enthoben werden, weil sie ja einer normalen Kontrolle der öffentlichen Hand unterworfen sind und dann heißt es, daß es diese Kontrolle nicht braucht, wenn sie weniger Umsatz als 30 Milliarden haben, was bei uns die meisten Betriebe sowieso nicht erreichen. Ja, da steht es, sie sind von der ordentlichen Revision befreit, wenn ihr Umsatz die 30 Milliarden nicht überschreitet. Ja, da im Artikel 6. Nur diejenigen, die über 30 Milliarden erreichen, sind der ordentlichen Revision unterworfen bzw. dort wo die kapitalkräftigen Mitglieder mehr als 3 Milliarden einbringen, steht da.

Also das wird, abgesehen von den Dingen, die wir aufgeworfen haben, daß nämlich der Gesetzentwurf ein Meisterwerk der Undurchsichtigkeit ist, vorgesehen. Heute ist das Wort trasparenza, Durchsichtigkeit, das große Schlagwort. Aber dieses Gesetz ist ein Meisterwerk der non trasparenza der Undurchsichtigkeit und man kann sich nicht darauf hinausreden, daß der Einheitstext erlassen werden wird, daß der mehr Durchsichtigkeit verschaffen wird. Ich meine, daß das Gesetz als solches, daß die Bestimmungen als solche durchsichtig sein müssen, unabhängig davon, ob ein Einheitstext das Ganze noch einmal besser ordnet oder nicht. Daher fühle ich mich nicht in der Lage -

ich habe nicht mehr Zeit alles vorzubringen - dafür zu stimmen.

(Sono dello stesso avviso del consigliere Meraner. A suo tempo, tra il '53 - '59 nella mia veste di assessore regionale mi sono fortemente adoperato per l'istituzione delle cooperative. Ho presentato il primo disegno di legge regionale per le cooperative convinto che da noi, in Alto Adige, occorressero le cooperative e che andassero promosse. Con la presente legge si intende però ottenere molto più di quanto non sia possibile, violando così i principi del libero mercato e quindi anche i principi elementari del diritto e dell'ordine comunitario. Come è già stato detto, le cooperative sono privilegiate dal punto di vista fiscale, sono privilegiate dalla mano pubblica per l'affidamento di incarichi, ricevono inoltre contributi ecc... Ma in questo modo però si impedisce lo sviluppo della libera economia di mercato.

Mi riferisco in prima linea all'articolo 6, che prevede la promozione delle cooperative visto che sono sottomesse ad un controllo, impedendo così gli eccessi nell'ambito della libera economia di mercato e della formazione e distribuzione dei capitali. In questo articolo però si dice che le cooperative sono esonerate dalla revisione, se il loro fatturato non supera i 30 miliardi o se il singolo socio non partecipa con più di 3 miliardi di capitale. In Alto Adige la maggior parte delle aziende private non raggiunge un simile fatturato. L'articolo 21 è stato poi emendato nel senso che sono stati aggiunti ai soci già previsti, anche i soci sovventori. Se un socio partecipa con meno di 3 miliardi alla cooperativa, e la cooperativa non raggiunge il fatturato di 30 miliardi, non è sottoposta alla revisione ordinaria. In generale però si sostiene che le cooperative possono essere privilegiate ed esonerate da certe condizioni del libero mercato, in quanto sottomesse al controllo della mano pubblica. Ma la norma citata prevede invece che questa revisione non debba avvenire se la cooperativa non raggiunge il limite di 30 miliardi di fatturato, e da noi la maggior parte delle cooperative non lo raggiunge. All'articolo 6 si stabilisce che solo le cooperative che raggiungono i 30 milioni sono sottomesse alla revisione ordinaria, ovvero se i soci sovventori partecipano alla cooperativa con più di 3 miliardi.

Ma vorrei però ribadire che questo disegno di legge è un capolavoro di incomprensibilità. Oggi si parla tanto di trasparenza, ma questa legge è un capolavoro di poca chiarezza. Non ci si può giustificare dicendo che verrà predisposto un testo unico che sarà più comprensibile. Sono dell'avviso che le disposizioni di per sé debbano essere trasparenti, indipendentemente dal fatto che un testo unico le riordini o meno. Per questo non mi sento di dare il mio voto favorevole al presente provvedimento. Purtroppo non ho più tempo a disposizione per continuare il mio intervento e esporre tutte le mie argomentazioni.)

PRÄSIDENT: Die nächste Wortmeldung steht dem Abg. Claudio Taverna zu. Prego.

PRESIDENTE: Il prossimo oratore iscritto a parlare è il cons. Claudio Taverna. Prego consigliere, a Lei la parola.

TAVERNA: Signor Presidente e signor Presidente della Giunta, già in Commissione ebbi modo di contrastare da un punto di vista delle argomentazioni il disegno di legge che ormai è giunto al capolinea, disegno di legge presentato dalla Giunta regionale, anche in seguito all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 381, legge quadro nazionale che detta nuove disposizioni in campo alla cooperazione.

Una prima valutazione politica mi consente di argomentare il no del MSI al disegno di legge, in quanto la cooperazione così come si è andata a concretizzarsi nel corso del tempo nasconde come ho avuto modo di dire in precedenti occasioni e come intendo ribadire anche in occasione di questa dichiarazione di voto - delle vere e proprie nicchie che hanno il vantaggio di poter operare come vere imprese che hanno per fine il lucro e che nella forma si trovano nella condizione di poter disporre

di tutte quelle facilitazione di carattere economico e fiscale che sono riservate alle società cooperative.

Questa premessa e questa valutazione pregiudiziale di ordine politico mi sembrano più che sufficienti per motivare un no convinto al disegno di legge, il quale, ed ha ragione il collega Benedikter a sostenere tale tesi, è molto confuso, è un disegno di legge che non ci rassicura circa la trasparenza della norma e la certezza del diritto, anzi, in talune circostanze - ed ho avuto modo di documentarlo ampiamente nell'intervento di questa mattina - proprio dalla lettura del combinato disposto degli artt. 24, 27 e 28 si evincono in modo credo inequivocabile gli inghippi contenuti nella legge e di conseguenza si possono anche valutare negativamente questi aspetti, un intreccio che vede ad esempio la presenza e la partecipazione di società di capitali nel complesso dei soci delle società cooperative, in questo caso delle cooperative cosiddette sociali, ci mette nella condizione di poter immediatamente determinarci nella convinzione che questo intreccio possa rappresentare, come rappresenta in fatto, la contraddizione tra un soggetto che ha come fine il raggiungimento dell'interesse dei soci e l'altro soggetto che ha come fine la determinazione ed il raggiungimento dell'obiettivo del profitto e del reddito.

Ovviamente queste due situazioni sono conflittuali e di conseguenza o prevale l'una o prevale l'altra, la commistione in questo caso è indice di confusione e quindi mi consente di dimostrare con sufficiente certezza che questa commistione non fa che rendere ancora più astruso il disegno di legge e quindi di conseguenza il legislatore si trova nella condizione di dover licenziare un provvedimento che, mantenendo in sé questo equivoco e determinando le condizioni per l'ambiguità, credo che alla fine il prodotto legislativo non sia buono, ma invece sia il perseguimento di una politica tesa a determinare quelle condizioni che nel frattempo si sono sviluppate all'interno della cooperazione, per cui non si tratta più di attività caratterizzata da una componente sociale sulla quale si deve e si dovrà porre particolare attenzione, ma invece si viene a determinare le condizioni per le quali, anziché della solidarietà sociale, si tratta di vere e proprie imprese, che hanno, come dicevo prima, secondo quanto dispongono il Codice civile e la dottrina giuridica ed aziendalistica ha come obiettivo il lucro, il profitto o il guadagno, cosa quindi che fa i pugni con quanto sostenuto e con la filosofia che dovrebbe sostenere l'iniziativa di tipo cooperativistico.

Per queste ragioni il MSI ribadisce anche in questa circostanza quanto abbiamo detto in commissione e quindi, non essendoci nulla di nuovo e di cambiato rispetto al testo approvato dalla Commissione, il gruppo del MSI per queste semplicissime ragioni non farà che confermare il voto negativo espresso in sede di Commissione legislativa.

PRÄSIDENT: Die Frau Abg. Paola Guzzo-Matonti.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Paola Guzzo-Matonti.

GUZZO-MATONTI: Sempre con i limiti di chi arriva all'ultima ora, penso di poter dire che tutto sommato questo disegno di legge se non altro per il fatto di introdurre precisi adempimenti di controllo sulla cooperazione, merita un'assenso; mi permetto peraltro di far presente all'assessore, e quasi di porre delle bonarie condizioni, con riferimento all'osservazione fatta ieri direi che sul piano formale questa legge ha bisogno, una volta approvata, di essere ben coordinata, affinché il cittadino abbia un testo leggibile ed immediatamente comprensibile, perché la tecnica legislativa dell'incastro può essere necessaria, ma richiede senz'altro una lettura più trasparente.

Per quanto riguarda il merito, a riguardo della osservazione fatta ieri per l'attribuzione dei compiti di revisione e di certificazione, adempimento senz'altro valido come forma di necessario ed opportuno controllo, ritengo peraltro che a livello di regolamento sia necessario porre od esprimere delle sintonizzazioni precise con la legge 241 per mettere nella condizione la cooperativa interessata di esprimere il proprio avviso a riguardo di questa operazione. Credo che sia doveroso

richiamare quella legge ogni tanto, perché tutte le procedure debbono essere sintonizzate con la 241, o comunque con il recepimento di essa, a livello di autonomia regionale e questo garantisce i singoli soggetti nei confronti delle associazioni, sarei anche lieta se si esplicitasse molto bene da qualche parte che, come mi pare di aver capito, la responsabilità della revisione e della certificazione rispettivamente rimangono in capo ai professionisti che fanno queste operazioni e non in capo all'associazione; intendo dire che quando si dice che gli spetta, bisogna però dire che è un fatto puramente organizzativo, ma che la responsabilità professionale è pur sempre in capo ai singoli, o comunque ai collegi, che operano in questo senso.

PRÄSIDENT: Damit sind keine weiteren Erklärungen zur Stimmabgabe mehr vorgemerkt und wir kommen zur Endabstimmung über das Gesetz. Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Dal momento che non vi sono altri oratori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, passiamo alla votazione finale. Prego di distribuire le schede.

PRÄSIDENT: Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

BENUSSI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende: 45
Ja-Stimmen: 36
Nein-Stimmen: 6
weiße Stimmzettel: 3

Damit genehmigt der Regionalrat dieses Gesetz.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione:

Votanti: 45
Voti favorevoli: 36
Voti contrari: 6
Schede bianche: 3

Il Consiglio regionale approva.

PRÄSIDENT: Und wir fahren jetzt mit der Tagesordnung fort. Was ist mit der Namhaftmachung der zwei Regionalratsabgeordneten als Mitglieder des Beirates für die Dritte Welt? Ist die Minderheit da vorbereitet. Der Abg. Benedikter hatte die Aufgabe übernommen, darüber mit den anderen Minderheiten zu beraten. Hat man sich bei den Minderheiten auf einen Vertreter geeinigt? Abg. Tribus, haben sich die Minderheiten geeinigt auf einen Vertreter für die Kommission? Ja, aber Du bist auch Minderheit. Habt ihr euch geeinigt oder nicht, Abg. Benussi? Wenn nicht, dann gehen wir weiter. Inzwischen lassen wir diesen Punkt aus.

Die Gesetzentwürfe Nr. 82, 84 und 85 die als Punkt 6), 7) und 8) der Tagesordnung aufscheinen kommen gleichzeitig zur Behandlung. Es geht um folgende drei Gesetzentwürfe: Nr. 82:

"Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen auf jene Militärpersonen und Gleichberechtigten, die den Kriegsdienst bei der Wehrmacht der 'Repubblica Sociale Italiana' abgeleistet haben", eingebracht von den Regionalratsabg. Abg. Taverna, Benussi, Bolzonello, Holzmann und Montali.

Gesetzentwurf Nr. 84: "Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen auf jene Trentiner, die den Kriegsdienst bei der deutschen Wehrmacht abgeleistet haben oder zwangsweise zum Arbeitsdienst herangezogen wurden", eingebracht von den Regionalratsabg. Tonelli und Berger.

Gesetzentwurf Nr. 85: "Ergänzung des Regionalgesetzes vom 21. Juli 1991, Nr. 13 betreffend 'Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen auf jene Trentiner, die den Kriegsdienst bei der deutschen Wehrmacht abgeleistet haben'" eingebracht vom Regionalausschuß.

PRESIDENTE: Procediamo ora con la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno. Desidero rivolgermi ai gruppi di minoranza per sapere se sono preparati ad esaminare il punto n. 4 all'ordine del giorno concernente la designazione di due consiglieri regionali quali membri del Comitato consultivo a favore del terzo mondo? A tale proposito il cons. Benedikter si è assunto l'impegno di convocare le minoranze acché esse possano accordarsi. Chiedo quindi se è stato raggiunto un accordo a riguardo? Cons. Tribus, le minoranze hanno designato un proprio rappresentante in seno al Comitato consultivo? Anche il tuo gruppo rappresenta una forza di minoranza. Cons. Benussi, siete riusciti ad accordarvi? Se non vi è stata alcuna intesa, sospendiamo per ora la trattazione di questo punto.

I disegni di legge n. 82, 84 e 85, che risultano iscritti rispettivamente ai punti 6, 7 e 8 all'ordine del giorno saranno unificati ed esaminati congiuntamente. Si tratta dei seguenti tre disegni di legge: n. 82: "Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai militari ed assimilati che hanno prestato servizio nelle forze armate della Repubblica sociale italiana", presentato dai conss. regionali Taverna, Benussi, Bolzonello, Holzmann e Montali; n. 84: "Estensione di benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche o hanno prestato servizio lavorativo obbligatorio", presentato dai conss. regionali Tonelli e Berger ed infine il disegno di legge n. 85:" Integrazione della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13 concernente: 'Estensione di benefici previsti in favore di combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche'", presentato dalla Giunta regionale.

PRÄSIDENT: Jetzt bitte ich den Erstunterzeichner des Gesetzentwurfes Nr. 82, den Abg. Taverna um Verlesung des Begleitberichtes.

Wir behandeln jetzt Punkt 6), 7) und 8) der Tagesordnung, Frau Abg. Klotz, denn es handelt sich um die gleiche Materie. Punkt 3) wird an das Ende der Tagesordnung gesetzt.

Bitte Abg. Taverna.

PRESIDENTE: Vorrei ora pregare il primo firmatario del disegno di legge n. 82, il cons. Taverna, di dare lettura della relazione accompagnatoria.

Cons. Klotz, sono in discussione i punti 6), 7) e 8) all'ordine del giorno, che concernono la stessa materia. Il punto n. 3) all'ordine del giorno è posto in calce all'odierno ordine del giorno.

Prego cons. Taverna, a Lei la parola.

TAVERNA:

RELAZIONE

Nell'attuale legislatura la Regione Trentino-Alto Adige ha già attivato, con la legge regionale 21 agosto 1991, n. 15, la propria competenza legislativa in materia di previdenza ed assicurazioni sociali prevista dall'articolo 6 dello Statuto speciale e dal D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, la quale è di natura integrativa rispetto alla legislazione dello Stato in materia.

La legge regionale citata ha visto la luce nell'intenzione di eliminare una sperequazione, in nessun modo giustificata tra gli ex combattenti appartenenti alle forze armate tedesche durante l'ultimo conflitto mondiale, determinata sulla sola base della residenza per effetto della legge 2 aprile 1958, n. 364, mantenendo purtroppo in essere una discriminazione ancor più evidente ed ingiustificabile nei confronti di un'altra categoria di ex-combattenti che, al pari dei soggetti ora beneficiati dalla legge regionale in parola, non hanno usufruito del trattamento previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Infatti, l'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente "Maggiorazioni del trattamento pensionistico per gli ex-combattenti" individua i beneficiari tra i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, che sono: ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie assimilate.

Il M.S.I.-D.N., che pur votò a favore del provvedimento legislativo, indicò subito la lacuna normativa e presentò un emendamento avente l'obiettivo di eliminare l'iniqua disparità di trattamento.

L'individuazione dei soggetti beneficiari, prevista dall'emendamento in parola, era desunta dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, concernente il "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", che elenca le categorie speciali di soggetti militari. Tra queste sono inclusi i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della Repubblica Sociale Italiana e i cittadini italiani che, dopo 1'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara. Inoltre, la legge 5 gennaio 1955, n. 14, concernente "Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana" all'articolo 4 riconosceva che "ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli è parificato il servizio reso nelle forze armate della Repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano e Trento".

Detto emendamento, per ragioni rimaste sostanzialmente inesplicate, non essendosi avute al riguardo opposizioni di carattere politico, purtroppo non fu accolto né dalla Commissione competente né dall'Assemblea.

Il presente disegno di legge si propone di rimediare ora, alla luce anche del fatto che il Governo nulla ebbe a rilevare sul disegno di legge regionale n. 62/X, divenuto legge 21 agosto 1991, n. 15, in ordine ad esorbitanza dalla competenza legislativa della Regione (che in materia previdenziale è meramente integrativa), alla lacuna rimasta nella legislazione regionale in materia che viene ad essere, per i motivi esposti, ancor più intollerabile per la categoria di ex-combattenti rimasta singolarmente esclusa dai benefici finalmente concessi a tutte le altre.

L'articolato, ad eccezione dello specifico articolo 1, relativo all'individuazione dei soggetti beneficiari, segue impostazione analoga a quello della legge regionale 21 agosto 1991, n. 15, di cui il presente disegno di legge vuole essere doverosa integrazione.

I proponenti si augurano che il presente disegno di legge, per i contenuti di giustizia ed equità nei confronti di una categoria "sfortunata" ed ex-combattenti, che pur ebbero a soffrire ed a sacrificarsi nel nome d'Italia, possa trovare il benevolo consenso dell'Assemblea regionale.

PRÄSIDENT: Wir lesen jetzt den Begleitbericht zum Gesetzentwurf Nr. 84. Ich bitte die Frau Abg. Berger, aber die Frau Abg. Berger ist nicht da. Abg. Tonelli ist auch nicht mehr im Regionalrat. Wer verliest dann den Begleitbericht? Dott. Pahl? Dott. Benussi?

PRESIDENTE: Procediamo ora con la lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 84, e prego la cons. Berger di provvedervi. Mi è stato segnalato che la signora Berger ha giustificato la propria assenza per questa seduta; debbo inoltre far presente che il secondo firmatario del disegno di legge in questione, il cons. Tonelli, non appartiene più a questo consesso. Chi provvede quindi alla lettura della relazione? Forse il dott. Pahl, oppure il cons. Benussi?

BENUSSI:

Relazione

"Estensione di benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche o hanno prestato servizio lavorativo obbligatorio"

Con la legge regionale 21.7.91, n. 13 si è inteso estendere i benefici, già previsti per gli altoatesini ed i residenti nei comuni trentini mistilingui, anche in favore dei combattenti e reduci trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche.

Premettendo che i sottoscritti hanno voluto cogliere questo provvedimento legislativo come segno concreto di pacificazione e forse anche di giustizia nei confronti di chi dopo l'occupazione dell'Italia del Nord si è trovato costretto a prestare il proprio servizio in favore delle forze occupanti, va altresì reso palese che esso non include tra i beneficiari quanti, altrettanto costretti, hanno prestato il proprio servizio in lavori di ausilio alle forze armate.

Si tratta di categorie di lavoratori precettati per i più disparati servizi di appoggio e integrazione in formazioni che comunque non si possono definire "armate", termine adottato dalla legge e che ne segna conseguentemente i limiti in modo irrevocabile. Per la verità nella discussione lunga e articolata che si svolse nella Commissione legislativa competente si formò nei sottoscritti, ma anche in altri commissari, la convinzione che i benefici previsti dal provvedimento potessero essere intesi a favore anche di coloro che, per esempio, furono rastrellati e impiegati nella TODT e nella SPER. Solo in applicazione della legge abbiamo dovuto prendere atto che quell'aggettivo "armate" rende impossibile l'estensione dell'assegno creando una situazione ingiusta secondo la quale i "rastrellatori" (seppur costretti) ricevono una pensione, e i "rastrellati" no.

E un altro limite di questa normativa riguarda la territorialità. Si parla infatti di residenti in provincia di Trento al momento della domanda, dimenticando come all'epoca i confini della provincia erano diversi e in questo modo escludendo dai benefici quei "vecchi" trentini che hanno condiviso le stesse sorti e che in seguito alla revisione dei confini risultano residenti in province limitrofe.

E' quindi per rimediare a queste parzialità, che diventano e che sono vissute come ingiustizie, che riteniamo indispensabile formulare questa proposta di modifica della legge regionale in oggetto al fine di parificare e generalizzare i benefici come segno definitivo di chiusura di antiche ferite che è sbagliato riaprire cinquant'anni dopo.

Una società pacificata ha il dovere di agire con senso di giustizia!

PRÄSIDENT: Danke schön. Wir kommen zum Gesetzentwurf Nr. 85: "Ergänzung des Regionalgesetzes vom 21. Juli 1991, Nr. 13 betreffend 'Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen auf jene Trentiner, die den Kriegsdienst bei der deutschen Wehrmacht abgeleistet haben'".

Prego.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo ora al disegno di legge n. 85 recante "Integrazione della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13 concernente 'Estensione di benefici previsti in favore di combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche'".

Prego assessore, a Lei la parola.

MORANDINI:

Relazione

Con la legge regionale 21 luglio 1991, n. 13 concernente "Estensione di benefici previsti in favore di combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche", ed in particolare con l'art. 2 della medesima, la Regione ha assunto a proprio carico l'onere finanziario necessario ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (benefici pensionistici in favore degli ex combattenti consistenti in una maggiorazione dei trattamenti previdenziali in godimento) nei confronti delle persone residenti in provincia di Trento che, durante la seconda guerra mondiale avessero prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate. Nello specifico lo speciale beneficio ha interessato gli ex appartenenti al Corpo di sicurezza trentino e gli ex appartenenti alle sezioni speciali della Flak (forza contraerea tedesca) oltre che gli ex appartenenti alle forze armate tedesche.

Peraltro la dizione della norma regionale, con specifico riferimento al requisito della residenza in provincia di Trento, ha portato all'ingiustificata esclusione dei cittadini altoatesini che nel periodo bellico hanno prestato servizio del Sod (Sicherheits und Ordnungsdienst), un corpo di polizia analogo per origini e funzioni al Corpo di sicurezza trentino, nonché dei cittadini residenti nei comuni della Bassa atesina (Ora, Aldino, Termeno, Salorno, Bronzolo, Lauregno, Proves, Senale, S. Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Anterivo e la frazione di Sinablana di Rumo) che, in virtù dell'art. 3 dello Statuto d'autonomia, sono ora aggregati alla Provincia autonoma di Bolzano, ma che durante il periodo bellico facevano parte della Provincia di Trento e, in quanto tali, allora interessati al reclutamento coattivo nel Corpo di sicurezza trentino o nelle sezioni speciali della Flak.

Parimenti e per le medesime ragioni, l'esclusione opera nei confronti dei cittadini già residenti all'epoca dei fatti bellici nel territorio della Regione e che successivamente hanno trasferito la residenza al di fuori della medesima.

Il presente disegno di legge mira appunto, ad ovviare alla lacuna evidenziata prevedendo che lo speciale beneficio trovi applicazione anche nei riguardi delle persone che risiedono attualmente o che comunque risiedevano negli anni 1943 o 1944 o 1945 nel territorio della Regione; strumento per il fine annunciato è l'attivazione della competenza integrativa della Regione in materia di previdenza ed assicurazioni sociali di cui all'art. 6 dello Statuto speciale di autonomia ed alle relative norme d'attuazione contenute nel D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58.

Per quanto attiene all'esame in dettaglio dell'articolato del disegno di legge, è solo da dire che mentre l'art. 1 contiene la previsione dell'estensione alle categorie di soggetti dianzi evidenziati dei benefici previsti dall'art. 2 della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13, l'art. 2 assicura la necessaria copertura finanziaria cui peraltro soccorre - per gli esercizi 1991 e 1992 - lo stanziamento già previsto con la legge regionale già citata.

Ciò premesso, la Giunta regionale confida che codesto Consiglio voglia condividere i contenuti di

giustizia ed equità ispiratori del presente disegno di legge e voglia conseguentemente promuoverne l'applicazione.

PRÄSIDENT: Danke. Zu diesem letzten Gesetzentwurf wollte ich nur etwas zur Überschrift sagen, und zwar, daß sie sehr schwierig zu verstehen ist. Eigentlich müßte es heißen "Ergänzung des Regionalgesetzes... zu Gunsten der Südtiroler" usw. Darüber können wir eventuell später dann abstimmen.

So ich eröffne jetzt, wie vereinbart, eine einzige Generaldebatte über die drei Gesetzentwürfe, wobei jedem Abgeordneten wie vorgesehen eine halbe Stunde Zeit zur Verfügung steht insofern er sie ausnützen möchte.

Wer meldet sich zu Wort. Niemand.

Abg. Benussi, bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie. Desidero brevemente esprimere una mia osservazione in merito al titolo di questo disegno di legge, e cioè che lo ritengo di difficile comprensione. Esso dovrebbe, a mio giudizio, recitare "Integrazioni della legge regionale... a favore degli altoatesini etc.". Ma su questo possiamo eventualmente esprimerci in seguito.

Ora dichiaro aperta la discussione congiunta su questi tre disegni di legge. Ogni consigliere ha facoltà di esporre le sue argomentazioni per la durata massima di mezz'ora, sempre che desideri esaurire tutto il tempo a sua disposizione.

Chi chiede la parola?

Ha chiesto di poter intervenire il cons. Benussi. Prego consigliere, a Lei la parola.

BENUSSI: Grazie, signor Presidente. Come secondo firmatario del disegno di legge presentato dal M.S.I., in analogia a quanto già espresso a suo tempo, quando venne presentato per la prima volta il nostro intendimento di vedere parificati a tutti gli effetti i combattenti della RSI e come ex combattente della RSI ed ex combattente della Wehrmacht, perché mi trovo nella situazione di essere stato sia l'uno che l'altro, non faccio delle considerazioni di carattere politico, perché farlo sarebbe stonato, ma faccio delle considerazioni esclusivamente di giustizia nei confronti di chi o obbligato o ritenendo comunque di fare il proprio dovere, ha cercato di servire la patria in armi, attenendosi a quelli che sono i diritti internazionali previsti dalle leggi di guerra, per cui non si tratta qui di cercare di risolvere problemi di persone che si sono comportate in maniera contraria alle leggi, perché quelle hanno già reso conto alla giustizia, perché si sono aperti dei processi nei confronti di coloro che, o dall'una o dall'altra parte, si sono comportati in modo non previsto dalle leggi e dal comportamento militare.

Cerco invece di parlare in nome di quelli, ed ormai i superstiti sono pochi, perché i più giovani possono avere la mia età, essendo stato tra i più giovani. Il ragionamento che si fa è il seguente: come è possibile, in una terra dove si vive, parlo principalmente della nostra Regione e della Provincia di Bolzano, dove siamo amici tra appartenenti a diversi gruppi politici, perché è logico e doveroso che sia così, siamo stimati, godiamo degli stessi diritti, per qual motivo una persona che ha servito sotto la Repubblica sociale italiana, che era alleata a tutti gli effetti e che è stata riconosciuta anche dagli ex nemici di allora come forza regolare combattente di militari, ha avuto in certi casi anche l'onore delle armi da parte dei vincitori, una persona, ribadisco che appartiene pure alla Federazione internazionale dei combattenti, perché a tutti gli effetti è stata considerata combattente, per quale motivo deve essere fatta una discriminazione tra questa persona ed un amico, dico camerata nel senso non politico, ma di chi ha combattuto insieme dalla stessa parte, per quale motivo deve essere differenziata e come ex ufficiale della Repubblica sociale italiana deve essere messa in disparte da quello che insieme, fino all'ultimo momento, dall'8 settembre fino al maggio del '45, si è comportato esattamente nella stessa maniera, non facendo nient'altro che il proprio dovere secondo quelli che erano

gli ordini ricevuti.

Per quale motivo ci deve essere questa differenziazione? E' possibile che specialmente nella Provincia di Bolzano, dove purtroppo non ho più tanti amici, perché ci hanno lasciato nel tempo, data l'età, ma con i quali condividevamo anche ricordi, momenti tragicissimi, perché nessuno più di quelli che hanno effettivamente combattuto e fatto la guerra non possono non avere che dei ricordi di tragedia su quello che il momento immane in cui un individuo, una persona, rinuncia a tutti quelli che sono i suoi interessi particolari per esclusivamente comportarsi in senso militare, in senso di dovere, di obbedienza e sacrificio per conseguire un risultato collettivo a difesa degli interessi della propria Patria. Quale motivo mi deve differenziare. Devo dire da una parte come ex ufficiale della Repubblica sociale italiana devo essere considerato un discriminato e dall'altra parte, se volessi, ma non lo faccio, perché sono italiano e sono fiero e contento di essere italiano, come altrettanto fieri e contenti devono essere coloro che onestamente si sono comportati in qualsiasi campo, sotto qualsiasi bandiera, in un momento tragicamente immane qual era quello di una guerra. Per quale motivo deve considerarmi? Allora quasi quasi dovrei dire, se fossi un approfittatore di prebende: "No, siccome dopo alleato per dei servizi speciali ed appartenente all'Oberkomando Wehrmacht ho avuto la qualifica ufficiale di essere un ufficiale della Wehrmacht ed una promozione sul campo da sottotenente a tenente, da un punto di vista sono un individuo che ha tutti gli interessi per poter avere il diritto di riconoscimento e l'altra mia parte no", questa è una cosa che va al di fuori di qualsiasi logica.

Ho voluto fare questa precisazione di carattere prettamente personale, per rendere, e spero abbiate capito, che mostruosità è discriminare dopo 50 anni dalla fine della guerra persone che in piena capacità di intenti o volutamente da volontari, come ero io e sono fiero di esserlo stato, perché sono andato nel tentativo di difendere fino all'ultimo le mie terre, come giustamente altri hanno difeso le proprie. Sono di vecchia famiglia istriana, nel 1140 già era un Benussi a Rovinio, eravamo da oltre 200 anni a Fiume, quasi tutti i giovani della mia generazione hanno capito che, se vincevano le orde slave ci sarebbero state le foibe, i massacri ed abbiamo ragione nell'aver tentato di difendere fino all'ultimo dall'invasione comunista e dall'invasione slava le nostre terre.

Non faccio delle recriminazioni, perché non sta a me farle, la storia è così, ho espresso in più occasioni, con animo aperto come sono uso a parlare, nei confronti degli amici di lingua tedesca qui a Bolzano come posso capire anche il loro desiderio di non essere felici di stare sotto una bandiera anziché un'altra, perché una guerra ad un dato momento ha portato qui il tricolore, io dico e sempre l'ho ripetuto e lo ripeterò fino a che forza avrò che non è solo per un diritto, noi cittadini di lingua italiana, di vittoria vinta che siamo qui, ma perché ci sono tre o quattro generazioni di cittadini che hanno fatto di questa terra la loro Patria, perché qui sono nati, solo la parità di diritti sotto tutti i punti di vista ci può fare parlare da europei, da persone che si comprendono, che si stimano, che si amano e che devono convivere insieme in piena parità di diritti, indipendentemente dalla lingua che parlano.

Allora per quale motivo ci deve essere a 50 anni dalla fine della guerra ancora una discriminazione nei confronti di quelli che per non sparare all'alleato alle spalle hanno continuato ad essere delle persone leali ed hanno combattuto in questi termini e con questi principi?

Pochi giorni fa si sono incontrati, purtroppo il Presidente della Repubblica aveva promesso di essere presente, comunque i combattenti dell'esercito di liberazione, il loro rappresentante, il generale Poli, ed il presidente dell'associazione dei combattenti della Repubblica sociale italiana si sono stretti la mano, si sono dati la mano perché ciascuno dal proprio punto di vista ha cercato di fare il proprio dovere; alla fine della guerra non ci sono vinti o vincitori, perché tutti i popoli hanno sofferto, tutti i popoli hanno pagato con il sangue quello che era il loro dovere ed il principio leale che li aveva portati a combattere da una parte o dall'altra. Sarò come tutte le persone di buon senso, come padre di famiglia, contrario a qualsiasi forma di violenza e l'ho dimostrato sempre nella mia vita ed ho avuto la grande soddisfazione, dopo essere stato sotto controllo dall'Intelligence Service inglese per quello che

avevo fatto come ufficiale e comandante di commandos con due azioni di guerra al comando del mio gruppo di paracadutisti, uno in Montenegro e uno in Slovenia, prima ero sotto controlio, poi mi hanno dato lavoro, ho cominciato con loro a fare lo sguattero, sono diventato capo dell'ufficio censura telefoni del Governo militare alleato a Trieste e l'ufficiale dell'Intelligence Service che mi teneva sotto controllo è stato uno dei miei testimoni alle nozze.

Vi dico questo per fare capire che quando una guerra finisce, finisce e tutti i morti da qualsiasi parte appartengano, sono morti, hanno dato la vita per la loro Patria, indipendentemente dalla divisa che hanno indossato, questa è la realtà sposata dai cittadini onesti di tutto il mondo, questa è una realtà alla quale dobbiamo uniformarci quando vogliamo fare differenziazioni; una cosa è l'interpretazione politica ed ognuno ha il diritto di farla come meglio crede e come ritiene più opportuno, ma da un punto di vista umano e da un punto di vista militare tutti i soldati appartenenti alla Russia, all'America, all'Inghilterra, alla fine della guerra sono tutti amici.

Nei cimiteri che abbiamo vicino a Cassino ed a Nettuno sono con le croci bianche di quello stupendo marmo di Lasa polacchi, tedeschi, francesi, marocchini, inglesi, americani, badogliani e repubblichini, tutti uguali di fronte al mondo, tutti uguali di fronte alla misericordia ed alla tragedia delle famiglie che hanno perduto i propri figlioli.

Per questo mi auguro che ad un dato momento, dopo 50 anni dalla fine della guerra, al di sopra di quelli che sono gli interessi di parte e da etichette nelle quali si crede onestamente, ma che poi con il tempo le tessere che abbiamo sono tessere politiche valide o dobbiamo vergognarci per come si sono comportati appartenenti ai nostri partiti?

L'unica cosa grande e pura rimane il senso di aver fatto onestamente il proprio dovere sotto qualsiasi bandiera. Mi appello per questo alla vostra umanità affinché questo disegno di legge, che non vuole nient'altro che dare dopo 50 anni quello che spetta a qualsiasi ex combattente, venga approvato da tutti voi, che siete amici, e con i quali insieme dobbiamo mandare avanti e migliorare il futuro per i nostri figli. Grazie.

PRASIDENT: Danke schön, Abg. Benussi.

Weitere Wortmeldungen zu diesen drei Gesetzentwürfen. Gut, dann schließen wir die Generaldebatte ab und es haben jetzt noch die Einbringer, wenn sie wollen das Wort zur Replik. Sì. Wenn niemand das Wort zur Replik verlangt.

Assessor Morandini, bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benussi.

Altri consiglieri intendono prendere la parola in merito a questi tre disegni di legge? Se nessun altro intende intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale e concedo la parola ai presentatori per la replica. I presentatori intendono replicare?

Ha chiesto di poter intervenire l'assessore Morandini. Prego assessore, ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, signor Presidente, mi pare che la relazione al disegno di legge presentato dalla Giunta sia sufficientemente chiara per far presente che lo scopo del disegno di legge stesso è quello di estendere ai residenti fuori Provincia di Trento gli stessi interventi che la legge regionale n. 13 del 1991 aveva esteso ai residenti in Provincia di Trento, a sua volta cercando di colmare una lacuna che la legge nazionale, ingiustamente, aveva lasciato a danno degli ex combattenti.

Quindi da questo punto di vista mi pare che nel merito e nel contenuto non sia necessaria un'ulteriore illustrazione del disegno di legge.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 82, penso che sia importante farci carico delle sollecitazioni di tipo giuridico, prima di tutto, che vengono proprio a definire una sorta di dimenticanza che con riferimento all'integrazione di quella legge si era realizzata, in quanto la legge

nazionale estende a tutte le categorie di ex combattenti questo tipo di interventi, la legge regionale, a suo tempo approvata dal Consiglio, la n. 13, ha previsto gli interventi per categorie che erano state tralasciate, però non aveva ricompreso la categoria cui fa riferimento il disegno di legge n. 82; quindi ci pare che sia doveroso, quanto meno sul piano giuridico, anche perché riteniamo che gli eventi bellici di cui è sottesa la consumazione a questi provvedimenti, debbano proprio aiutarci a valutare le cose in modo tale da evitare il più possibile discriminazioni, che diversamente verrebbero perpetuate, per cui tenendo presente che all'interno delle categorie previste dalla legge nazionale e faccio riferimento in particolare all'art. 2 della legge n. 313 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, una di queste categorie era proprio quella cui fa riferimento il disegno di legge n. 82.

E' comparso nel frattempo, da quando si è iniziata la discussione delle leggi di cui stiamo dibattendo, un emendamento, proposto al disegno di legge della Giunta, che mi pare riassuma i contenuti del disegno di legge n. 82, e per le ragioni che ho espresso, a nome della Giunta, sento di poter dare l'assenso a questo emendamento, proprio per cercare di chiudere quelle discriminazioni.

Con riferimento al disegno di legge n. 84, dopo alcuni seri approfondimenti apportati anche in sede romana, la Giunta deve comunicare che quel disegno di legge purtroppo attiene ad una materia che non riguarda specificamente la previdenza integrativa, mi spiego: le leggi nazionali su questa materia fanno riferimento per le relative provvidenze a coloro che avevano la qualifica di ex combattenti ed elencano tutta una serie di soggetti, non ricomprende la legislazione nazionale coloro che, magari ingiustamente, non prestavano tipi di servizi combattentistici, ma svolgevano altri servizi. In questo modo non è consentito ad una legge regionale, la nostra Regione dotata, come si sa, di competenza previdenziale di tipo soltanto integrativo, allargare l'ambito delle figure su cui dirigere queste provvidenze, perché qualora lo facessimo, come propone il disegno di legge n. 84, andrebbe a configurare un tipo di previdenza non integrativa e quindi fuoriuscirebbe dalla competenza statutaria. Quindi per questa ragione non ci è purtroppo consentito accedere alla proposta contenuta nel disegno di legge n. 84.

PRÄSIDENT: ...dem Abg. Taverna das Wort ebenfalls zur Replik. Bitte.

PRESIDENTE: ...concedo ora la parola al cons. Taverna, sempre per la replica.

MORANDINI: Chiedo scusa, collega Taverna. Una conseguenza del ragionamento che avevo fatto e che ritenevo implicita, ma che forse è bene esplicitare, l'emendamento che è stato distribuito ai colleghi che mi pare riassuma in sostanza i termini del disegno di legge n. 82 ed è un emendamento proposto al disegno di legge n. 85, mi pare che presupponga il ritiro del disegno di legge n. 82 e quindi a nome della Giunta chiedo che i proponenti di quel disegno di legge ritirino la relativa proposta.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter) (Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: La parola al cons. Taverna.

<u>TAVERNA</u>: Signor Presidente della Giunta e signor assessore, non intendo aggiungere nulla alle nobili parole espresse dal collega Benussi intervenendo come ha fatto nell'illustrare il disegno di legge n. 82, presentato dall'intero gruppo del MSI, intendo intervenire per rispondere all'invito fatto pochi istanti fa dal rappresentante della Giunta a proposito dell'iter procedurale che dovremmo in questo momento affrontare.

Non posso non fare mente locale a quanto si era concordato in sede di Commissione legislativa, allorquando i proponenti i tre disegni di legge avevano deciso di avviare un iter che portasse

all'unificazione dei tre disegni di legge, avendo essi l'obiettivo dichiarato di fare in modo che la legge regionale a suo tempo varata dal Consiglio regionale che in diritto estendeva quanto previsto dalla legge n. 140 e dalla legge n. 336 il beneficio ai militarizzati del Corpo di sicurezza trentino. In quella occasione abbiamo presentato un emendamento che facesse giustizia e quindi riconoscesse lo stesso trattamento in questa questione, che trattasi di una questione di previdenza integrativa, perché si riteneva e riteniamo tutt'oggi che fosse discriminatorio riconoscere questo trattamento previsto dalla legge nazionale ai combattenti riconosciuti dall'art. 1 della legge n. 336 con effetto a quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 140 e non includesse una categoria speciale di combattenti, quale quella dei combattenti della Repubblica sociale, identificati dall'art. 2, lettera d) della legge 18 marzo 1968, n. 313 sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.

Poiché il disegno di legge della Giunta ed il disegno di legge di iniziativa consiliare del MSI hanno entrambi l'obiettivo di fare rientrare fra i soggetti beneficiari soggetti appartenenti a categorie speciali di militari, così come espressamente indicati dalle vigenti disposizioni di legge, abbiamo ritenuto di presentare l'emendamento al disegno di legge di iniziativa della Giunta, emendamento che riconoscesse a questi soggetti quanto in precedenza la legge si era dimenticata di riconoscere e nel contempo, dal momento che il rappresentante della Giunta ha dichiarato ufficialmente a nome della maggioranza che intende sostenere il nostro emendamento, non abbiamo alcuna ragione di mantenere in essere un disegno di legge di iniziativa consiliare, quando l'emendamento viene formalmente e sostanzialmente a riprendere l'obiettivo che ci eravamo prefigurati, allorché avevamo pensato di presentare il disegno di legge non soltanto in questa circostanza, ma anche nella circostanza che abbiamo vissuto qualche anno fa, allorché il Consiglio regionale venne nella determinazione di riconoscere questo trattamento previdenziale ai militarizzati del Corpo di sicurezza trentino.

In questo contesto quindi entrando nella fattispecie a integrare una norma di legge esistente e quindi ad inserire un emendamento in un contesto legislativo già operante, riteniamo che anche da un punto di vista della tecnica legislativa sia più opportuno ricorrere alla strada dell'emendamento, anziché insistere sul disegno di legge, perché altrimenti si verrebbero a configurare due leggi che nella sostanza vengono a determinare lo stesso risultato.

Quindi ragioni di opportunità, di tecnica legislativa, ragioni di opportunità anche di tipo politico, ci inducono, dal momento che siamo soddisfatti della presa di posizione assunta dalla maggioranza e dalla Giunta di ritirare il nostro disegno di legge, vale a dire il disegno di legge n. 82, e quindi di far confluire quanto da noi sostenuto nell'emendamento presentato in aggiunta, come comma aggiuntivo all'art. 1 del disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Mi pare di essere stato estremamente sintetico ed al tempo stesso chiaro, spiegando le ragioni di carattere giuridico e, consentitemi, di giustizia che sostengono questa nostra iniziativa, d'altro canto riconosciamo alla Giunta ed alla maggioranza lo sforzo di volontà che hanno sicuramente manifestato in questa occasione, del resto questo sforzo di volontà manifestato anche nel dibattito, allorché venne approvata la legge del 1991, sostenendo questo sforzo non possiamo che manifestare la nostra soddisfazione ed al tempo stesso giungere alle determinazioni cui prima facevo riferimento.

PRESIDENTE: Prendo atto che il disegno di legge n. 82 viene ritirato e le motivazioni sono state bene spiegate dal cons. Taverna.

Passiamo alla votazione del passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 84, a firma di Tonelli e Berger. Qualcuno intende prendere la parola? Nessuno. C'è una richiesta di verifica del numero legale sul passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 84. Chiedo soltanto se su tale disegno di legge qualcuno intende intervenire.

Il cons. Negherbon chiede l'appello nominale sulla votazione al disegno di legge. Siamo in votazione, i consiglieri sono pregati di prendere posto.

Stiamo per iniziare la votazione per appello nominale sul passaggio alla discussione

articolata del disegno di legge n. 84, a firma di Tonelli e Berger. Iniziamo con l'appello.

MORELLI: Peterlini (nein), Pinter (non presente), Rella (no), Romano (no), Saurer (non presente), Sfondrini (non presente), Tarolli (no), Taverna (no), Tononi (non presente), Tretter (astenuto), Tribus (nein), Valentin (nein), Viola (no), Zendron (no), Zoller (no), Achmüller (non presente), Agrimi (no), Alber (non presente), Andreolli (no), Andreotti (non presente), Bacca (no), Bauer (nein), Bazzanella (non presente), Benedikter (ja), Benussi (no), Berger (non presente), Bertolini (no), Boato (astenuto), Bolognani (non presente), Bolognini (non presente), Bolzonello (no), Brugger (non presente), Casagranda (no), Chiodi-Winkler (no), Craffonara (no), Degaudenz (no), Duca (non presente), Durnwalder (non presente), von Egen (nein), Feichter (nein), Ferretti (non presente), Franceschini (no), Frasnelli (non presente), Frick (non presente), Giacomuzzi (nein), Giordani (no), Grandi (non presente), Guzzo-Matonti (no), Holzmann (non presente), Hosp (non presente), Jori (non presente), Kaserer (non presente), Klotz (ja), Kofler (non presente), Kußtatscher (nein), Leita (no), Leveghi (no), Lorenzini (no), Marzari (non presente), Mayr (non presente), Meraner (astenuto), Micheli (non presente), Montali (non presente), Morandini (no), Morelli (no), Negherbon (no), Nicolini (non presente), Oberhauser (nein), Pahl (nein), Pellegrini (no).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	42
voti favorevoli	2
voti contrari	37
astenuti	3

n. 84.

Il Consiglio non approva il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge

Votiamo il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 85 presentato dalla Giunta regionale.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con nessun voto contrario, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Art. 1

1. I benefici previsti dall'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1991, n. 13, trovano applicazione anche nei riguardi delle persone che risiedono o risiedevano negli anni 1943 o 1944 o 1945 nel territorio della Regione.

Art. 1

1. Die im Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 1991, Nr. 13 vorgesehenen Vergünstigungen gelten auch für jene Personen, die im Gebiet der Region ansässig sind bzw. in den Jahren 1943 oder 1944 oder 1945 ansässig waren.

PRESIDENTE: All'art. 1 è stato presentato un emendamento a firma dei conss. Taverna, Benussi e Bolzonello, che recita:

"Al comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1. I medesimi benefici si applicano anche nei riguardi dei soggetti individuati dalla lettera d) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ancorché i medesimi non abbiano riportato ferite, lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato, fermo restando il requisito della residenza nel territorio della regione come precisato nel precedente comma"."

Bei Absatz 1 wird folgender neuer Absatz eingefügt:

"I. Diese Vergünstigungen gelten auch für die vom Buchstaben d), Artikel 2 des Gesetzes Nr. 313 vom 18. März 1968 vorgesehenen Personen, auch wenn diese keine Verletzungen oder Verwundungen erlitten haben oder während des abgeleisteten Wehrdienstes von Krankheiten, die zur Invalidität geführt haben, heimgesucht wurden, unbeschadet der Voraussetzung der Ansässigkeit im Gebiet der Region, wie dies im vorhergehenden Absatz vorgesehen ist.

PRESIDENTE: In discussione dell'art. 1 la parola al cons. Leveghi.

LEVEGHI: Grazie, signor Presidente. Intenderei porre un quesito all'assessore competente, o meglio devo dire che ho il dubbio se questo quesito vada posto all'assessore Morandini o all'assessore in pectore Taverna o al candidato democristiano in pectore Romano, che sulle pensioni è competente, ma vengo al quesito, spero qualcuno possa rispondermi.

Con queste norme abbiamo sanato una situazione di ingiustizia, abbiamo però creato un po' di confusione, nel senso che l'ente Regione assegna un certo importo mensile che ha una ritenuta che di norma è assolutamente sproporzionata o comunque sottodimensionata rispetto alle ritenute cui sono soggetti appunto coloro che percepiscono questi importi e quindi fino a pochi mesi fa questo comportava l'obbligo della denuncia sul 740, con l'aggiornamento della ritenuta, ora è vero che in parte si supera con il 730, però pur in questa situazione succede che liquidate normalmente dodici mensilità con una certa trattenuta e questi devono restituirne due o tre a fine anno; mi pare che forse trovare un'intesa con gli enti previdenziali di competenza sul problema dell'aliquota risolverebbe, soprattutto perché normalmente queste pensioni non le diamo a dei professionisti, le diamo a gente che talvolta ha difficoltà rispetto a questioni come quelle previdenziali, anche se mi rendo conto che l'assessore Romano in questo può dare un solerte aiuto a queste persone, però il problema esiste e credo per cifre che sono risibili, tra l'altro, però vi è questo problema, che non so se è stato valutato e tenuto in conto dall'assessore competente.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Morandini.

MORANDINI: Non sono molto esperto, collega Leveghi, di queste cose, ma se non ho capito male il problema che lei solleva è molto serio ed è giusto farsene carico, ma già gli uffici se lo sono posto, in quanto trattandosi come è scritto di fatto nella legge e come non poteva diversamente essere, vista la competenza, di un'integrazione del trattamento che andiamo a fare, spetterà ai soggetti incaricati della competenza del trattamento in sé di fare su tutto il generale contesto le ritenute, quindi penso che la sua richiesta sia soddisfatta, nel senso che verrà fatto globalmente.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento Taverna, Benussi e Bolzonello. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con nessun contrario, due voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

E' stata avanzata la richiesta di verifica del numero legale e di appello nominale. Prego i consiglieri di prendere posto.

(Präsident Peterlini übernimmt wieder den Vorsitz) (Riassume la Presidenza il Presidente Peterlini)

PRÄSIDENT: So wir fangen mit dem Namensaufruf an und zwar mit dem Vizepräsidenten Tretter.

PRESIDENTE: Procediamo con l'appello nominale; iniziamo dal nominativo del Vicepresidente Tretter.

BENUSSI: Tretter (sì), Tribus (ja), Valentin (ja), Viola (sì), Zendron (astenuta), Zoller (sì), Achmüller (non presente), Agrimi (sì), Alber (non presente), Andreolli (sì), Andreotti (non presente), Bacca (sì), Bauer (ja), Bazzanella (non presente), Benedikter (ja), Benussi (sì), Berger (non presente), Bertolini (ja), Boato (astenuto), Bolognani (non presente), Bolognini (non presente), Bolognini (non presente), Bolognani (sì), Degaudenz (sì), Duca (non presente), Casagranda (sì), Chiodi-Winkler (no), Craffonara (sì), Degaudenz (sì), Duca (non presente), Durnwalder (non presente), von Egen (ja), Feichter (ja), Ferretti (non presente), Franceschini (sì), Frasnelli (non presente), Frick (non presente), Giacomuzzi (non presente), Giordani (sì), Grandi (non presente), Guzzo-Matonti (sì), Holzmann (non presente), Hosp (non presente), Jori (non presente), Kaserer (non presente), Klotz (ja), Kofler (non presente), Kußtatscher (ja), Leita (sì), Leveghi (sì), Lorenzini (sì), Marzari (non presente), Mayr (non presente), Meraner (ja), Micheli (non presente), Montali (non presente), Morandini (sì), Morelli (sì), Negherbon (sì), Nicolini (non presente), Oberhauser (ja), Pahl (ja), Pellegrini (sì), Peterlini (ja), Pinter (non presente), Rella (sì), Romano (sì), Saurer (non presente), Sfondrini (non presente), Tarolli (sì), Taverna (sì), Tononi (sì).

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende: 42
Ja-Stimmen: 39
Nein-Stimmen: 1
Stimmenthaltungen: 2

Damit ist dieser Artikel 1 genehmigt.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione:

Votanti:42Voti favorevoli:39Voti contrari:1Astensioni:2

L'art. 1 è approvato.

PAHL:

Art. 2

1. Die aus der Anwendung dieses Gesetzes für die Gebarungen 1991 und 1992 erwachsende, auf 150 Millionen Lire jährlich geschätzte Ausgabe wird durch die im Kapitel 1941 des Ausgabenvoranschlages

dieser Gebarungen eingetragenen Ansätze gedeckt, die ausreichende finanzielle Verfügbarkeit aufweisen.

2. Für die darauffolgenden Finanzgebarungen wird mit Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 7 und in den Grenzen nach Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend "Bestimmungen auf dem Gebiet des Haushaltes und des allgemeinen Rechnungswesens der Region" gesorgt.

Art. 2

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 150 milioni in ragione d'anno si fa fronte per gli esercizi 1991 e 1992 con gli stanziamenti iscritti al capitolo 1941 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi medesimi, che presentano sufficiente disponibilità finanziaria.
- 2. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, concernente "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione".

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter) (Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 2? Nessuno.

Passiamo alla votazione dell'articolo. Il cons. Benedikter ha chiesto la verifica del numero legale e il cons. Negherbon la votazione per appello nominale.

BENUSSI: Peterlini (ja), Pinter (non presente), Rella (sì), Romano (sì), Saurer (non presente), Sfondrini (non presente), Tarolli (sì), Taverna (sì), Tononi (non presente), Tretter (sì), Tribus (ja), Valentin (ja), Viola (sì), Zendron (astenuta), Zoller (sì), Achmüller (non presente), Agrimi (sì), Alber (non presente), Andreolli (sì), Andreotti (non presente), Bacca (sì), Bauer (ja), Bazzanella (non presente), Benedikter (ja), Benussi (sì), Berger (non presente), Bertolini (ja), Boato (astenuto), Bolognani (non presente), Bolognini (non presente), Bolzonello (sì), Brugger (non presente), Casagranda (sì), Chiodi-Winkler (no), Craffonara (sì), Degaudenz (sì), Duca (non presente), Durnwalder (non presente), von Egen (ja), Feichter (ja), Ferretti (non presente), Franceschini (sì), Frasnelli (ja), Frick (non presente), Giacomuzzi (ja), Giordani (sì), Grandi (non presente), Guzzo-Matonti (sì), Holzmann (non presente), Hosp (non presente), Jori (non presente), Kaserer (non presente), Klotz (ja), Kofler (non presente), Kußtatscher (ja), Leita (sì), Leveghi (astenuto), Lorenzini (sì), Marzari (non presente), Mayr (non presente), Meraner (ja), Micheli (non presente), Montali (non presente), Morandini (sì), Morelli (sì), Negherbon (sì), Nicolini (non presente), Oberhauser (ja), Pahl (ja), Pellegrini (sì).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	42
voti favorevoli	39
voti contrari	1
astenuti	2

Il Consiglio approva l'art. 2. Ci sono delle dichiarazioni di voto? Nessuna. Prego distribuire le schede per la votazione del disegno di legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione al disegno di legge n. 85:

votanti	43
schede favorevoli	36
schede contrarie	2
schede bianche	5

Il Consiglio approva.

Se il Consiglio è d'accordo, riprenderei il punto n. 4 dell'ordine del giorno: Designazione di due Consiglieri regionali, quali membri del Comitato consultivo ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11: Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali.

Prima di dare la parola al consigliere che l'ha chiesta, comunico al Consiglio che mi è stata consegnata poco fa una proposta sottoscritta da alcuni capigruppo, i quali propongono come membro di minoranza nel Comitato consultivo la cons. Wanda Chiodi. Questa proposta è firmata dai Verdi, dal PSI, PSDI, PLI PATT, PDS, MSI-DN.

Chiedo scusa, cons. Frasnelli, e mi scuso anche con la cons. Klotz, lei ha la precedenza perché si è iscritta prima ed ha facoltà di parola.

KLOTZ: Danke, Herr Präsident.

Und zwar wollte ich mitteilen, daß ich meinen Kollegen Alfons Benedikter vorschlage als Vertreter der politischen Minderheit. Dies auch in Anbetracht der Tatsache, daß anscheinend bereits ausgemacht worden ist, daß die Mehrheit den deutschen Vertreter benennt und die Minderheit infolgedessen einen italienischen Vertreter ernennen muß. Wir sind aber mit diesem Spielchen nicht einverstanden, denn wir fragen uns warum der Vertreter der Opposition nicht der deutschen Sprachgruppe angehören und jener der Mehrheit der italienischen angehören sollte. Also mein Vorschlag: Alfons Benedikter als Vertreter der Opposition.

(Grazie, signor Presidente!

Desidero semplicemente comunicare all'Aula che intendo proporre il collega Alfons Benedikter quale rappresentante della minoranza politica in seno al Comitato prima menzionato. Questa mia decisione è tra l'altro dovuta al fatto che, a quanto mi è dato sapere, la maggioranza ha deciso di scegliere il proprio rappresentante tra le persone appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Di conseguenza la minoranza non può che nominare una persona appartenente al gruppo linguistico italiano. Debbo però far presente che non posso trovarmi d'accordo con la decisione assunta dalla maggioranza. Vorrei quindi che mi si spiegasse perché il rappresentante dell'opposizione non possa essere di lingua tedesca e quello della maggioranza di lingua italiana. Ribadisco quindi la mia proposta, ovvero di designare quale rappresentante delle forze d'opposizione il cons. Alfons Benedikter.)

PRESIDENTE: Vorrei precisare alla cons. Klotz ed a tutti i colleghi interessati che questa candidatura è sottoscritta dai singoli consiglieri a nome, spero, e per conto anche dei gruppi che rappresentano: Tribus, Agrimi, Casagranda, Viola e Taverna.

Posso soltanto ricordare che era stato raccomandato dal Presidente di attivarsi, perché un rappresentante di questo Comitato doveva essere espressione delle minoranze ed uno della maggioranza. Ho un nominativo delle minoranze... Chiedo scusa, la proposta scritta, ma ora lei ha proposto il cons. Benedikter anche a nome e per conto delle minoranze.

Qualcun altro intende fare delle proposte?

Vorrei un attimo di silenzio. Questo punto all'ordine del giorno è stato rinviato perché da parte delle minoranze non era stato proposto nessun nominativo, ora da parte delle minoranze sono stati proposti la cons. Chiodi ed il cons. Benedikter. Chiedo alla maggioranza di fare un nominativo, perché, se nessuno si oppone, posso chiederlo per alzata di mano, senza votazione per scheda segreta, altrimenti devo distribuire le schede. Procediamo in questa maniera?

Da parte della maggioranza prendiamo atto che non è stata fatta nessuna proposta, ci sono soltanto due nominativi delle minoranze, più di uno non può essere eletto, e sono: la cons. Chiodi ed il cons. Benedikter. Sulla procedura voglio essere confortato dal Consiglio, perché non nascano delle contestazioni. Va bene come ha proposto il Presidente?

La parola al cons. Negherbon.

<u>NEGHERBON</u>: Signor Presidente, per la maggioranza, un accordo che era intervenuto prevedeva che il nominativo dovesse essere indicato dal partito del SVP, quindi noi come partito manteniamo questo impegno, se lei ritenesse di procedere con la scheda segreta, per quanto ci riguarda, voteremo un rappresentante del SVP, in modo che la rappresentanza...

(Interruzione)

<u>NEGHERBON</u>: ... Se è a scheda segreta voteremo chi riteniamo di votare, ognuno voterà il nominativo che crederà opportuno, perché il nominativo di minoranza, oltre tutto, è del gruppo italiano, quindi riteniamo che per la maggioranza debba appartenere al gruppo tedesco.

Präsident Peterlini übernimmt wieder den Vorsitz Riassume la Presidenza il Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Moment. Die Dinge sind ganz einfach. Horcht's ich kann euch versichern, daß die Fraktionssprecher diesen Punkt ausgiebig behandelt haben. Damals wurde auf Vorschlag des Kollegen Dr. Siegfried Brugger und im Einvernehmen mit der DC der Abg. Dr. Franz Pahl als Vertreter der Mehrheit designiert. Keine Entscheidung wurde hinsichtlich des Minderheitenvertreters getroffen. Ein Großteil der Minderheiten hat den Namen Wanda Chiodi vorgeschlagen, aber natürlicherweise steht es jedem Minderheitenvertreter frei, auch einen anderen Namen zu nennen. Was den Proporz betrifft, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, da der Präsident des Ausschusses die anderen Mitglieder noch nicht ernannt hat. Heute früh in der Sitzung der Fraktionsvorsitzenden ist gesagt worden, daß man bei der Ernennung einen eventuell notwendigen Ausgleich vornehmen kann. Soweit ich festhalten konnte, gilt für die Mehrheit der Vorschlag, der damals in der Sitzung der Fraktionsvorsitzenden gemacht worden ist, nämlich Dr. Franz Pahl. Für die Minderheit habe ich hier den Namen Wanda Chiodi und Alfons Benedikter. Gewählt wird, nachdem ein Mehrheit- und ein Minderheitenvertreter herauskommen soll, mit einer Stimme. Das würde ich vorschlagen. Jeder ist natürlich frei zu wählen, wen er will und das Ergebnis wird dann folgendermaßen ausgewertet: einer ist von der Mehrheit, sollte der zweite auch von der Mehrheit sein, wird er nicht berücksichtigt, sondern derjenige von der Minderheit, der die meisten Vorzugsstimmen hat. Es ist also sehr einfach.

Wenn keine weiteren Diskussionsbeiträge sind, dann bitte ich um Verteilung der Stimmzettel. Eine Stimme: Die Kandidaten sind Abg. Pahl, Abg. Chiodi, Abg. Benedikter. Gewählt

ist, wer am meisten Stimmen erhält, und dies gilt für den Vertreter der Mehrheit gleich wie für den Vertreter der Minderheit.

Eine Vorzugsstimmen geben, bitte.

PRESIDENTE: Un attimo per favore. Desidero fornire alcuni brevi chiarimenti in ordine alla problematica testè sollevata. Posso assicurare ai presenti che di questo argomento si è discusso ampiamente nel corso della conferenza dei capigruppo. A suo tempo, il collega dott. Siegfried Brugger ha proposto la nomina del cons. dott. Franz Pahl, e tale proposta è stata appoggiata anche dalla DC. Nessuna decisione era però stata assunta in ordine al rappresentante delle minoranze. Alcuni gruppi di minoranza hanno fatto il nome della cons. Wanda Chiodi, ma è comunque facoltà delle singole minoranze di proporre altri nominativi. La designazione non pone alcun problema circa l'osservanza della proporzionale, in quanto il Presidente della Giunta non ha ancora effettuato la nomina degli altri membri del Comitato. Nel corso della conferenza dei capigruppo, tenutasi stamattina, il Presidente ha assicurato che, sempre se ciò si dovesse rendere necessario, si attiverà a favore di un riequilibro della proporzionale. Ribadisco quindi la validità della proposta avanzata dalla maggioranza nel corso di una precedente conferenza dei capigruppo, ovvero di designare il dott. Pahl quale rappresentante della maggioranza in seno al Comitato consultivo. Le forze di minoranza hanno finora fatto due nomi, quello della cons. Wanda Chiodi e del cons. Alfons Benedikter. Propongo quindi che si proceda alla votazione. Dato che siamo chiamati a nominare un solo candidato, si potrà esprimere un unico voto di preferenza. Ciò non toglie, che ognuno ha facoltà di eleggere chi più ritiene idoneo a coprire questa carica. Saranno designati i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, di cui uno deve appartenere alle forze di maggioranza ed uno alle forze di minoranze. Ritengo che la cosa sia molto chiara.

Se nessun altro intende intervenire, passiamo alla votazione. Prego di distribuire le schede. I consiglieri possono esprimere un solo voto di preferenza. I candidati proposti sono: il cons. Pahl, la cons. Chiodi nonché il cons. Benedikter. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Questo criterio si applica per la nomina di entrambi i rappresentanti.

I signori consiglieri sono pregati di esprimere un solo voto di preferenza.

PRÄSIDENT: Bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego proceder all'appello nominale.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter) (Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti 41

hanno ottenuto voti:

Benedikter	voti n.	5
Chiodi Winkler	voti n.	15
Kußtatscher	voti n.	5
Pahi	voti n.	14
schede bianche		2

Proclamo eletti membri del Comitato consultivo la cons. Chiodi ed il cons. Pahl.

Proseguiamo con la trattazione dell'ordine del giorno con il disegno di legge n. 2: Modifiche ed integrazioni al Testo Unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio regionale e provinciale (rinviato dal Governo).

Qualcuno intende illustrare il provvedimento? Nessuno. La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, per la terza volta il Consiglio regionale si occupa della cosiddetta questione ladina, quando intendo definire in questo modo il disegno di legge n. 2, che è la riproposizione di un disegno di legge di uguale contenuto presentato nella nona legislatura e respinto dal Governo, intendo riproporre una questione ed un problema molto dibattuto, di cui la stampa se ne è occupata diffusamente e di cui proprio recentemente abbiamo visto schierarsi sul fronte della cosiddetta tutela delle minoranze in Provincia di Trento anche i rappresentanti delle popolazioni cosiddette germanofone.

A questo riguardo non possiamo che ribadire in questa occasione le ragioni della nostra contrarietà. Sono ragioni note, ma che mi impongono comunque anche in questa sede ed in questo momento di dover consumare tutto il tempo a mia disposizione. Consumare tutto il tempo a mia disposizione significa non soltanto intervenire in discussione generale, ma anche nell'articolato. Qualcuno potrebbe chiedersi che significato può avere questa nostra testardaggine, questa nostra caparbietà di fronte ad un provvedimento più volte reiterato, ma al tempo stesso un provvedimento che ha trovato nell'avversione del Governo un ostacolo insormontabile. Sono ragioni di ordine politico, ovviamente, che dovrebbero indurre i componenti di questa Assemblea legislativa ad un'attenta valutazione della questione, anche perché non si riesce a comprendere fino in fondo le pressioni che a questo proposito sono state fatte soprattutto dal PDS, giusta la lettera con la quale i consiglieri del PDS hanno inteso inviare al Presidente del Consiglio, nella forma di lettera aperta, con la quale i consiglieri del PDS minacciavano il Presidente del Consiglio ad inserire al primo punto dei lavori alla ripresa autunnale del Consiglio la questione ladina, vale a dire il disegno di legge n. 2, più volte reiterato, pena la minaccia di un ostruzionismo nei confronti dei lavori che il Consiglio regionale sarebbe stato chiamato a compiere da qui alla fine della legislatura.

Ovviamente chi minaccia e chi ricatta si assume in pieno le responsabilità, e non intendo in quest'occasione soffermarmi un minuto di più per quanto riguarda le nostre valutazioni in riferimento a questo atteggiamento che il gruppo consiliare del PDS ha inteso proporre o imporre all'aula e al suo Presidente un atteggiamento siffatto, comunque mi pare che se non si è arrivati ad ottenere malgrado le minacce di vederci al primo punto il disegno di legge n. 2, più volte reiterato, avente per oggetto la cosiddetta questione ladina, d'altro canto ci troviamo nella condizione, dopo il secondo giorno dalla ripresa dei lavori del Consiglio regionale, a discutere della questione e ad affrontare questo disegno di legge n. 2.

Ragioni politiche, che inducono il MSI a dire di no a questo disegno di legge, che sono di duplice natura, sono di natura interna e di natura esterna alle nostre istituzioni e queste ragioni sono sinteticamente rappresentate del resto dalla nota con la quale il Governo ha ritenuto di dover per la seconda volta respingere, quindi inviare al mittente, al legislatore regionale, il disegno di legge più volte citato.

Leggiamo queste brevissime note, trattasi della lettera datata 27 febbraio 1993, prot. n. 653, inviata al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al Presidente della Giunta; la nota così si esprime: "Con riferimento alla lettera sopraddistinta, si comunica che il Governo in merito al disegno di legge in oggetto ha rilevato che il provvedimento nel suo complesso, mirando a garantire

la rappresentanza del gruppo linguistico ladino della Provincia di Trento nei Consigli regionali e provinciali, non è in linea con il disposto degli artt. 62 e 102 dello Statuto di autonomia, necessitando semmai che la disciplina della materia avvenga almeno con apposita norma di attuazione. Per i supposti motivi il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale il provvedimento di cui trattasi di cui si restituiscono due copie.".

Quindi il punto da cui intendiamo partire nel nostro modesto ragionamento è questa reiterata reiezione da parte del Governo, una reiezione che trova giustificazione da punto di vista della norma dello Statuto; le norme dello Statuto o lo Statuto nel suo complesso non può essere considerato come un elastico di mutanda o una gomma americana, ci sono precisi riferimenti, vi è stata una volontà politica ben precisa che il legislatore ha inteso garantire, disciplinare, questa volontà ha prodotto una realtà istituzionale ed essa è contemplata dalle norme contenute nello Statuto. Né si può disquisire, come taluno vuole, circa una presunta discriminazione, per quanto riguarda il trattamento nei confronti dei ladini dell'Alto Adige rispetto ai ladini presenti in Provincia di Trento. A prescindere dal fatto, signor Presidente della Giunta e signor Presidente del Consiglio, che se per un attimo volessimo anche storicamente ripercorrere la strada che dal 1948 ci ha portato fino ai nostri giorni, non possiamo non ricordare ad esempio come, a proposito di discriminazioni o di violenze che si sono perpetuate nel corso degli anni, non si possa sottacere il fatto che i Comuni cosiddetti mistilingui che appartenevano alla Provincia di Trento sono stati trasferiti d'imperio, per forza di legge, senza alcuna consultazione, dalla Provincia di Trento a quella di Bolzano. E se allora il disegno degasperiano era quello di consentire che la Regione dovesse godere in relazione non soltanto a quanto previsto dall'art. 5 della Carta costituzionale, quindi dal principio della tutela delle minoranze linguistiche, non possiamo prescindere dal fatto che questa tutela delle minoranze linguistiche per quanto riguarda, ad esempio, il trasferimento d'imperio da una amministrazione all'altra di alcuni Comuni mistilingui che appartenevano alla Provincia di Trento, hanno determinato le condizioni per le quali, nel corso del tempo, forse le ragioni dell'autonomia concessa alla Provincia di Trento nel quadro dell'istituto regionale era un'autonomia che trovava fonte di legittimazione e in relaziona all'art. 5 della Carta costituzionale e quindi ai principi che si richiamano nell'art. 5 ed in relazione, noi del MSI abbiamo sempre peraltro disconosciuto questo aspetto giuridico del problema, perché riteniamo che comunque il problema della sistemazione dell'Alto Adige e di tutto quello che si riferisce all'Alto Adige ed alla Regione Trentino-Alto Adige, debba essere considerato esclusivamente un problema interno dello Stato italiano e di conseguenza noi non riteniamo di dover considerare il cosiddetto patto Degasperi-Gruber fondamento per pretese da parte di Stati confinanti su materie e su problemi che sono di squisita competenza interna dello Stato italiano.

Va da sé che la ragione per la quale comunque lo Statuto di autonomia, che trova la sua legittimazione proprio sulla base del principio più volte richiamato, di cui all'art. 5 della Costituzione e giammai nell'accordo Degasperi-Gruber, che riteniamo comunque ininfluente per quanto riguarda la politica autonomamente condotta dallo Stato italiano nei confronti della tutela delle minoranze, così come ho avuto modo già di dovermi pronunciare, non soltanto in questa occasione, ma in altre occasioni ed in altri dibattiti, anche in altre sedi, riteniamo che è di per sé sufficiente l'art. 5 per consentirci di ragionare in termini di tutela di minoranza linguistica e non già di tutela di minoranza etnica. Questo significa che per quanto riguarda la norma contenuta nello Statuto con riferimento all'esistenza e quindi alla necessità di una tutela particolare, per quanto riguarda i ladini della Provincia di Bolzano questa tutela è stata riconosciuta e garantita anche in relazione alla rappresentanza negli organi istituzionali, va da sé che se il legislatore non ha ritenuto di tradurre la propria volontà politica in una concretizzazione giuridica ed istituzionale, non riconoscendo ai ladini della Provincia di Trento uguale tipo di rappresentanza, così come è stata invece riconosciuta a livello statutario ai ladini della Provincia di Bolzano, va da sé che una legge ordinaria di tipo elettorale del legislatore regionale non può in alcun modo contrastare le norme dello Statuto e non può essere innovativa rispetto alle norme

contenute nello Statuto. Mi pare che sia più che evidente a questo proposito che questo atteggiamento, queste valutazioni non possono che prescindere dalla realtà giuridica esistente, perché si vuole insistere, me lo domando e lo domando anche al Presidente della Giunta regionale, il quale credo sia sensibile al problema nelle sue varie forme, il problema non è soltanto quello di giungere ad una cosiddetta parificazione tra i ladini della Provincia di Bolzano e i ladini della Provincia di Trento, ponendo a questo riguardo rimedio ad una presunta discriminazione tra i due gruppi linguistici, trattati in maniera diversa dallo Statuto, giungendo attraverso una norma regionale di tipo elettorale che dovrebbe garantire il superamento della discriminazione esistente all'interno dello Statuto e quindi all'interno di una norma di rango costituzionale.

Non occorre essere laureati in giurisprudenza, né occorre avere una particolare competenza in materia per contestare immediatamente un siffatto ragionamento, che di giuridico non ha nulla, è una forzatura bella e buona, se non addirittura una espropriazione che il Consiglio regionale, votando ancora una volta questo provvedimento ed attendendosi ancora una volta una reiezione da parte del Governo, giocoforza determinerebbe un contenzioso di fronte alla Corte costituzionale circa la competenza, e dico pure circa l'opportunità politica, che rientra nelle valutazioni che il sottoscritto molto modestamente intende dover dare a corredo ed a latere del ragionamento giuridico, per quanto riguarda il problema sollevato dal disegno di legge n. 2 della decima legislatura; anche perché bisogna essere estremamente chiari, e voglio esserlo fino in fondo, essendo stato contattato dalle autorità istituzionali che hanno voluto tastare il polso all'unico partito che a questo proposito ha detto chiaramente quale fosse l'atteggiamento sempre assunto con coerenza in questi anni, rivendicando al MSI la coerenza di essere nella condizione di poter dichiarare ancora una volta ed immediatamente prossima alle elezioni, ecco perché vi sono ragioni di opportunità politica per le quali ritengo, anche in questa occasione, di dover dire non soltanto ai colleghi del Consiglio regionale, ma soprattutto ai ladini della Val di Fassa di respingere, se sono nella capacità di intendere e di volere, le mistificazioni e le strumentalizzazioni di tipo elettoralistico, perché la riproposizione e la riapprovazione di questo disegno di legge verrebbero ad assumere le caratteristiche ed i connotati di una vera strumentalizzazione e di una vera mistificazione del problema.

Perché allora i presunti rappresentanti istituzionali dei ladini hanno inteso da un lato di cercare contatti con il sottoscritto e cercare di ammorbidire la posizione del MSI riguardo a questo problema, non già perché potessero attendersi dal MSI una diversa valutazione politica che il MSI ha sempre avuto in merito a questo problema, ma perché ai rappresentanti istituzionali dei ladini serviva in questo momento, alla vigilia delle elezioni, ancora una volta avere in mano carta straccia che non servisse a nulla, se non ad illudere ancora una volta i polli che avessero la ventura di chiamarsi o di definirsi ladini, e lo diciamo con estremo rispetto, ma al tempo stesso ad alta voce, perché non abbiamo paura delle conseguenze che ci potrebbero derivare dall'assunzione di queste responsabilità e di un ruolo di opposizione, in quanto riteniamo che il problema ladino possa e debba essere risolto nell'ambito della potestà legislativa che lo Statuto ci ha assegnato, sia a livello regionale, sia a livello provinciale, che cosa significa in altri termini la potestà legislativa riconosciuta alla Regione ed alla Provincia? Significa dar corso e fare in modo che le competenze statutariamente previste venissero esercitate fino in fondo ed a questo proposito colgo l'occasione anche per parlare di un problema che in questo momento è intimamente collegato ai problemi dei ladini, il problema, delle popolazioni di origine germanica, le popolazioni cosiddette germanofone rappresentate dai Comuni di Luserna e di Sant'Orsola, quando il Sindaco di Luserna è venuto da me, altro tentativo di abboccamento per cercare di mitigare l'opposizione strenua del MSI, anche a questo riguardo ho avuto modo di parlare in maniera molto chiara, affermando sarebbe stato un errore, come è stato un errore, cercare di accumunare il destino di queste popolazioni che hanno una caratteristica ed una differenziazione, ma queste caratteristica e differenziazione derivano unicamente dalle tradizioni culturali e dalla lingua che essi hanno e in alcun modo non possono queste caratterizzazioni essere ulteriormente difese attraverso una

supposta rappresentanza di tipo politico, che al limite arriverebbe a soddisfare le ambizioni politiche di qualche esponente, espressione di quella comunità - e dico "espressione di quella comunità" sapendo per la verità che è possibile essere abitanti di Luserna e non essere per nulla appartenenti al gruppo germanofono, come si può essere abitanti in Moena o in qualsiasi altro Comune della ladinia, senza per questo essere ladino, perché mi risulta, ad esempio, che il Sindaco di Moena è originario di Cesena - quindi se questo è il desiderio, l'ambizione, il prurito di tipo elettoralistico, attraverso il quale si vuole premiare l'abitante o l'aspirante politico, o comunque colui che ambisce, attraverso il marchingegno della rappresentanza di tipo etnico, noi sosteniamo, come abbiamo sempre sostenuto, che la Carta costituzionale fa riferimento soltanto alle minoranze linguistiche e non fa mai riferimento alle minoranze etniche, e non voglio qui insistere su questo concetto, perché credo che i pochi colleghi, che in questo momento hanno la ventura e la pazienza di ascoltarmi, sanno perfettamente che cosa significhi in realtà la differenza tra il concetto di minoranza linguistica e quello di minoranza etnica.

Se allora siamo d'accordo sulla necessità che dobbiamo salvaguardare le tradizioni culturali, le radici, siamo sempre stati anche a questo proposito molto sensibili...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Taverna, la voglio soltanto interrompere per alcuni secondi, perché le farei riprendere domani mattina come primo intervento, dandole la possibilità di poter esaurire tutto il tempo che lei ha a disposizione, perché il Presidente aveva concordato con il Presidente della II^ Commissione legislativa che gli avrebbe riservato un'ora del tempo a disposizione del Consiglio, perciò sospendo e chiudo la seduta, se lei vuole concludere può farlo, altrimenti può riprendere la sua esposizione domani mattina.

<u>TAVERNA</u>: Signor Presidente, domani mattina sarò più fresco di adesso, quindi sono convinto che la capacità espositiva sarà sicuramente più efficace domani mattina e quindi sono anch'io impegnato nella Commissione legislativa, di conseguenza pongo la mia intelligenza al servizio della Commissione.

PRESIDENTE: La ringrazio per questa sua disponibilità, faccio presente ai colleghi che è convocata la II^ Commissione legislativa, la seduta è tolta ed il Consiglio è riconvocato per domani mattina alle ore 10.00.

(ore 18.01)